



Regione Campania
Provincia di Avellino
COMUNE DI SALZA IRPINA



Oggetto dell'elaborato:

**A. CRONISTORIA TECNICO - AMMINISTRATIVA
DELLA CAVA DI CALCARE ED ANNESSI
IMPIANTI ESERCITA DALLA CALCESTRUZZI
IRPINI Spa in localita' Macchia di Merole del
Comune di Salza Irpina (AV)**

**B. OSSERVAZIONI ALLA NOTA DEL GENIO CIVILE
DI AVELLINO U.O.D. 50-18-03 DEL 24/06/25**

REGIONE CAMPANIA

E

COPIA
Protocollo N.0391480/2025 del 06/08/2025

Committente:



CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A.
Centro Direzionale Isola G1 - 80143 Napoli
Sede Amministrativa:
Via Pianodardine n° 19 - 83100 Avellino
P.IVA 02036890644

Data:

Agosto 2025

Coordinamento:



**studio
greenpit s.r.l.**
Società di ingegneria Mineraria
Via Volturmo, 58 - 00185 Roma
Tel. 06/4883705 - Fax: 06/48912405
Email: studio@greenpit.it



Relatori:

Ing. Nando Ferranti (Ing. Minerario)
Ing. Giovanni Aniceti (Ing. Minerario)



Indice

Sez. A

1. PREMESSA
2. ATTIVITÀ ESTRATTIVA ANTE L.R. 54/85
3. INSTALLAZIONE PRIMI IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE (1971-1984)
4. REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SALZA IRPINA
5. QUADRO COMPLESSIVO DELLE AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE RILASCIATE DAL COMUNE DI SALZA IRPINA NELL'AREA (1988-2020)
6. AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA IN REGIME AUTORIZZATORIO (L.R. N° 54/85 E S.M.I.)
7. PRAE E D.G.R. CAMPANIA DI PERIMETRAZIONE COMPARTI ESTRATTIVI
8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – INDAGINI PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AVELLINO
9. PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SALZA IRPINA

Sez. B

- 10.DENUNCIA DI ESERCIZIO (ALLEGATI G.C. 01-02)
- 11.DECRETO DIRIGENZIALE N. 868 DEL 13/03/1991 (ALLEGATI G.C. 03-04-05-06)
- 12.AREA A MONTE DELLA STRADA OFANTINA (ALLEGATO G.C. 07)
13. PISTA DI ARROCCAMENTO
- 14.ZONA E1 BOSCHIVA
- 15.CONCLUSIONI

oooooooooooooooo

A. CRONISTORIA TECNICO - AMMINISTRATIVA DELLA CAVA DI CALCARE ED ANNESSI IMPIANTI ESERCITA DALLA CALCESTRUZZI IRPINI Spa IN LOCALITA' MACCHIA DI MEROLE DEL COMUNE DI SALZA IRPINA (AV)

1.0 PREMESSA

La società Calcestruzzi Irpini s.p.a. ha acquisito nel corso di oltre 60 anni un patrimonio immobiliare nel territorio comunale di Salza Irpina di circa 120 ettari.

Una parte rilevante (circa 45 Ha) dell'intera proprietà è allo stato costituita dal comparto estrattivo denominato C16AV_01 perimetrato con Delibera di G.R. della Campania n° 491/2009 emanata ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE); detto comparto comprende anche il perimetro dell'area di cava autorizzata col D.P.G.R.C. n° 868/91 ai sensi della L.R. n° 54/85, prima legge che ha istituito il regime autorizzatorio sul territorio della regione Campania.

In adiacenza a detta area estrattiva insiste un sito produttivo su cui sono installati un impianto di frantumazione/macinazione /classificazione per la trasformazione in prodotti finiti commercializzabili del tout-venant calcareo coltivato nel comparto adiacente ed un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, entrambi regolarmente autorizzati con concessioni edilizie rilasciate negli anni dal comune di Salza Irpina (AV).

L'area in argomento, sulla quale evidentemente sono state svolte remote attività estrattive in epoca antecedente all'emanazione della suddetta legge regionale e quindi prima del trasferimento delle funzioni relative alle attività estrattive dallo Stato alle Regioni, è stata nel tempo interessata dall'installazione di impianti, attrezzature e macchinari connessi all'esercizio delle attività estrattive, sempre in virtù di autorizzazioni rilasciate dal competente comune di Salza Irpina, determinando la configurazione dell'attuale sito produttivo.

2.0 ATTIVITÀ ESTRATTIVA ANTE L.R. 54/85

L'origine dell'attività estrattiva nell'area risale ai primi anni del 1960 quando furono installati i primi macchinari, su terreni di proprietà del sig. Silvio Sarno, per la frantumazione del materiale calcareo proveniente dall'estrazione.

In quel periodo l'attività era regolamentata, oltre che dal Regio Decreto n. 1443 del 29/07/1927 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del regno", in particolar modo dal D.P.R. 128/59 "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave".

Quest'ultimo D.P.R., conteneva sia disposizioni prescrittive relative alla sicurezza, sia norme per la gestione tecnico-amministrativa dei giacimenti e dei siti estrattivi in base al quale l'attività era consentita al richiedente sulla base di un'istanza.

Pertanto, il cosiddetto regime autonomo si riferiva all'attività estrattiva prevedendo che chi avesse intenzione di avviare o proseguire l'estrazione di materiali avrebbe dovuto presentare essenzialmente una istanza (denuncia di esercizio) all'autorità competente.

Questa denuncia, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'art. 24 del DPR 128/59 includeva informazioni sull'ubicazione della cava, i materiali estratti e le modalità di estrazione (cielo aperto o sotterraneo).

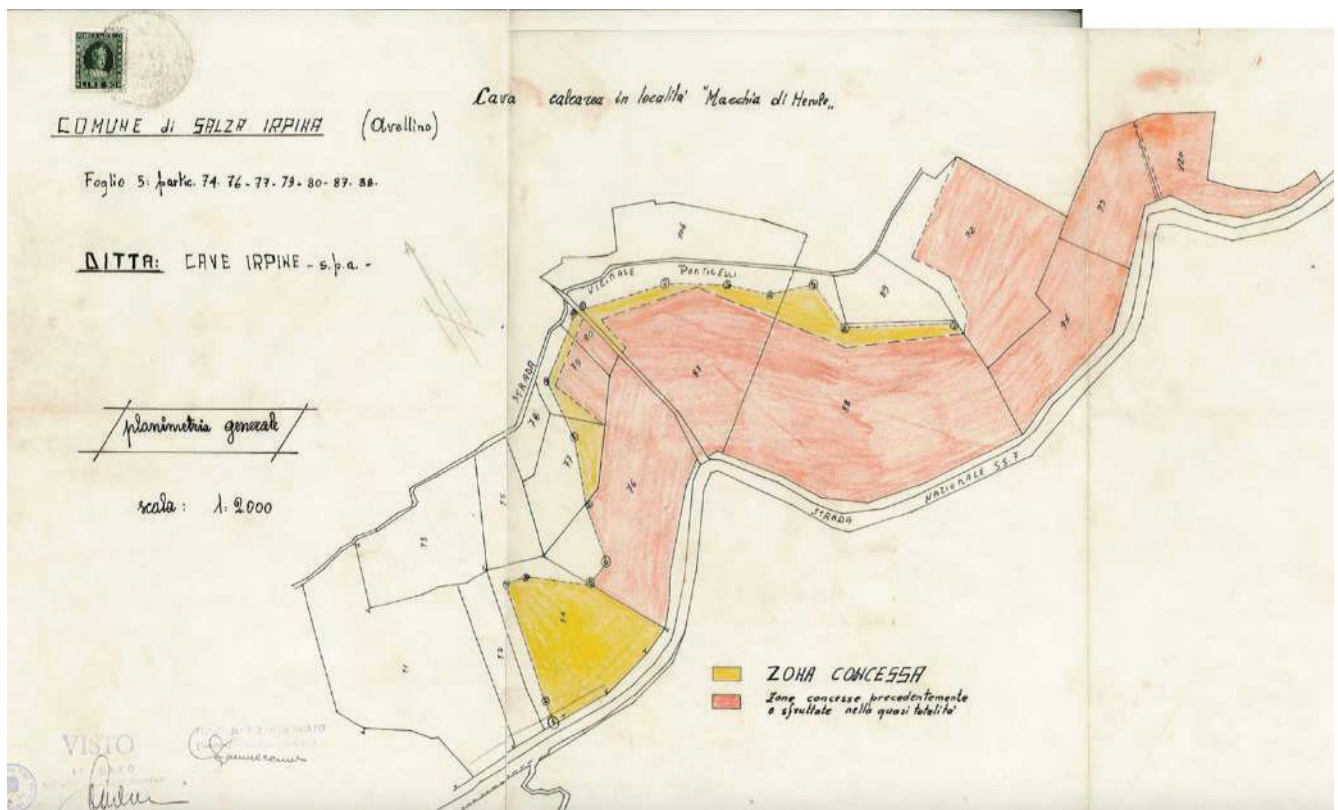
In tale quadro normativo si sviluppò pertanto tutta la prima fase di attività estrattiva della famiglia Sarno, e quindi della Calcestruzzi Irpini, che interessò per buona parte i terreni che oggi sono occupati dagli impianti.

Infatti, a partire dalla prima autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale di Avellino in data 10/06/1963 per *"l'apertura di una cava di pietra in località Macchia di Merole del comune di Salza Irpina"*, l'attività estrattiva si è andata via via ampliando nei terreni limitrofi, nel tempo acquistati dalla società stessa.

L'attività è proseguita, pertanto, senza soluzione di continuità come dimostrato da una serie di atti datati tra il 1963 ed il 1982 (Autorizzazioni con Verbale di Assegno dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Avellino, Decreti del Prefetto di Avellino, Nulla osta del Corpo Forestale dello Stato, autorizzazione della Comunità Montana Terminio Cervialto) - **ALL. 01**

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI AVELLINO
NULLA-OSTA PER GLI SGAVI IN ZONA VINCOLATA AI PINI
DELL'AMPLIAMENTO DELLA CAVA
nel terreno sito in Comune di SALZA IRPINA (Av.) alle
località "MACCHIA DI MEROIA", distinto in catasto alle
partt.74-77-79-80-87 e 88 del Foglio 5, di proprietà
della S.p.A. "CAVE IRPINE" -con sede in ATRIPALDA (Av.)
Via Manfredi, nr.19, vincolato per scopi idrogeologici.-
-----ooooOoooo-----
Il capo dell'Ispettorato suddetto
VISTO il R.D.L.30 dicembre 1923, nr.3267 concernente
il"riordinamento e riforma della legislazione in mate
ria di boschi e di terreni montani";
VISTA l'istanza in data 12 luglio 1973 -Prot.nr.6439-
Pos.IV*-2/89 del Sig.SIBILLA Stanislao-Presidente del
la Soc."CAVE IRPINE", s.p.a. con la quale la chiesto
il nulla-osta di competenza dell'Autorità Forestale
per la'espansione della cava di pietra nella località
"MACCHIA DI MEROIA", in agro del Comune di SALZA IRPI
NA (Av.), ai sensi dell'Art.19 del R.D.16 maggio 1926

Stralcio All. 01a – Autorizzazione apertura cava – CFS - 1973

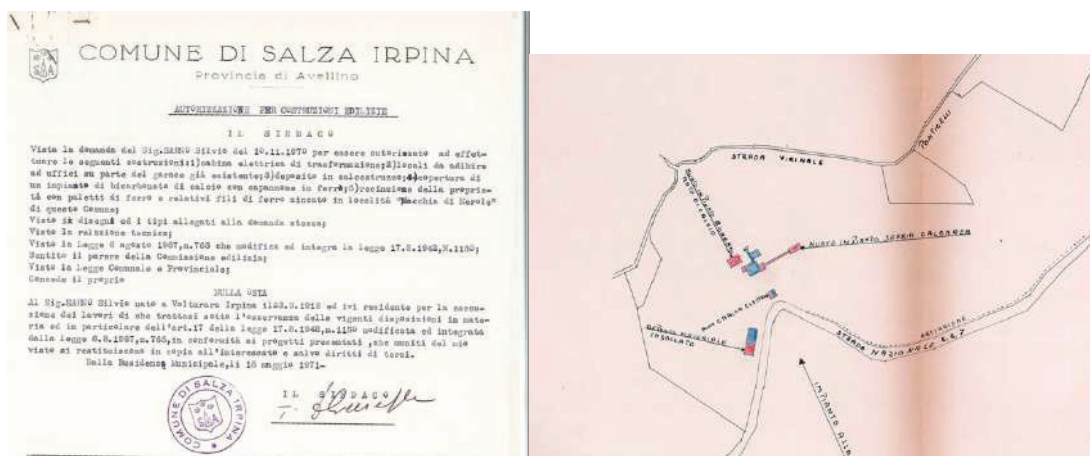


Stralcio All. 01b – Planimetria su catastale con assegno CFS, allegato ad autorizzazione apertura cava -1973

3.0 INSTALLAZIONE PRIMI IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE (1971-1984)

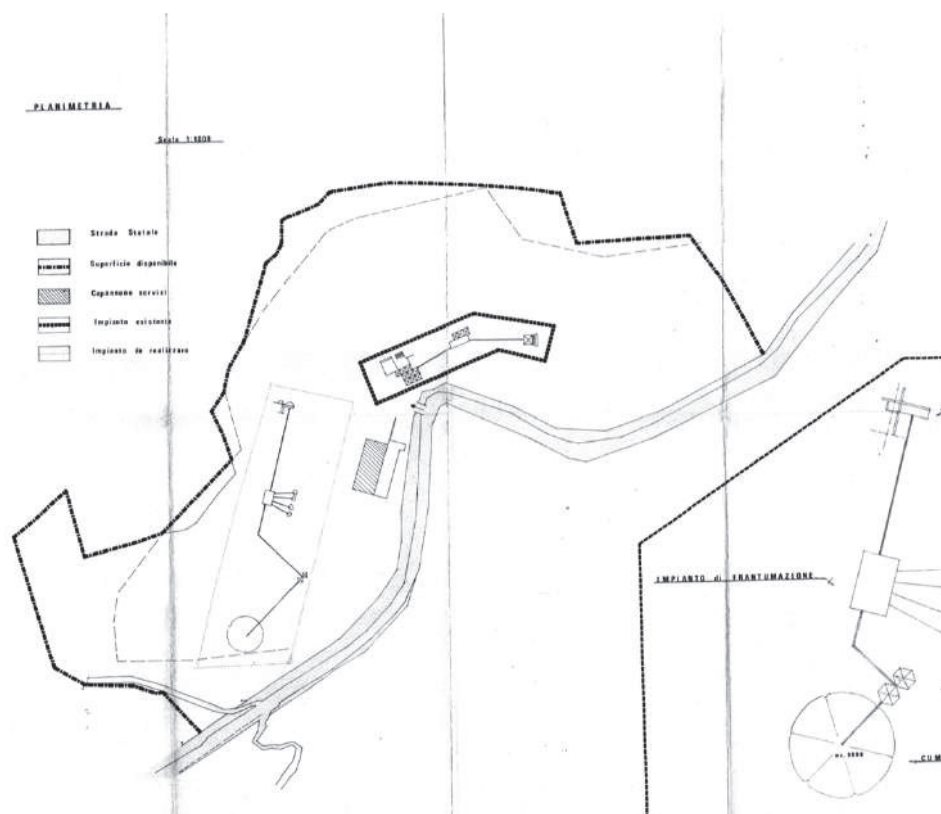
In detto lasso di tempo e comunque antecedentemente all'emanazione ed entrata in vigore della L.R. n° 54/85, che ha disciplinato l'attività estrattiva in Campania subordinando l'autorizzazione alla presentazione ed approvazione di un progetto di coltivazione e recupero ambientale, sulle aree precedentemente interessate dall'attività estrattiva erano stati realizzati una serie di interventi per l'installazione e l'integrazione degli impianti di trasformazione del materiale calcareo.

Infatti, già nel 1971 il sindaco del comune di Salza Irpina rilasciò idonea “Autorizzazione per costruzioni edilizie” relativamente alla realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione, locale uffici, deposito in calcestruzzo, copertura dell’impianto di bicarbonato di calcio e recinzione della proprietà interessata; la planimetria allegata alla richiesta riportava già la presenza di precedenti manufatti (**ALL. 02**):



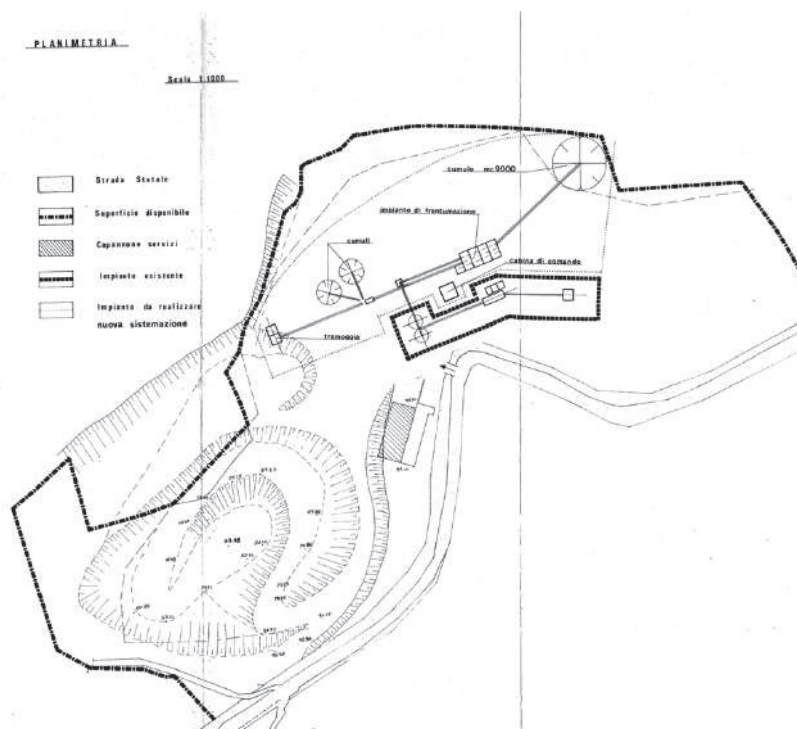
Stralcio All. 02 – Autorizzazione per costruzioni edilizie – Comune di Salsa Irpina - 1971

Successivamente, a seguito di istanza del 4.2.1982 della società denominata “Cave Irpine s.p.a., il sindaco di Salza Irpina con Concessione Edilizia n° 187/82 del 24.9.1983 autorizzava la realizzazione di opere di ammodernamento dell’impianto di frantumazione inerti calcarei (**ALL. 03**):



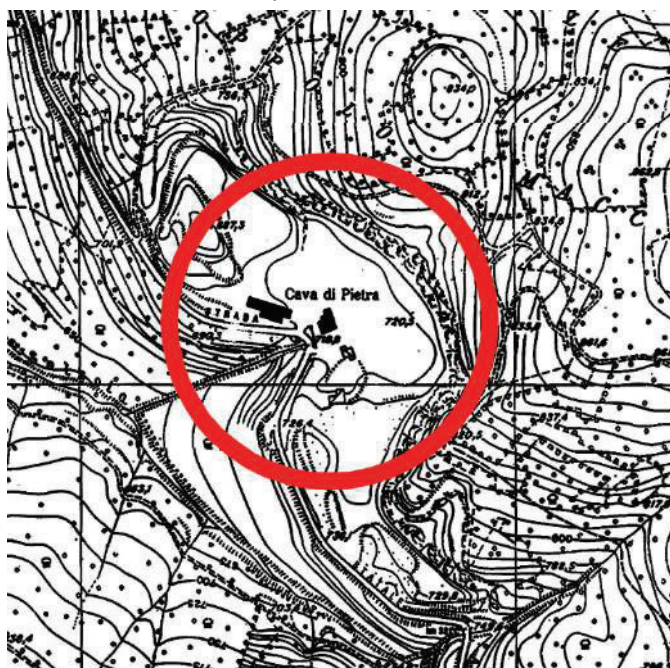
Stralcio All. 03 – Autorizzazione per ammodernamento impianto di frantumazione – Comune di Salsa Irpina - 1983

L'anno dopo, sempre a seguito di istanza della società suddetta, veniva rilasciata nuova Concessione Edilizia n° 1004 del 14/5/1984 per la modifica planimetrica per le opere di ammodernamento di cui all'autorizzazione dell'anno precedente (**ALL. 04**):



Stralcio **All. 04** – Autorizzazione per modifica ammodernamento imp. di frantumazione – Comune di Salsa Irpina - 1984

Gli impianti di cui alle suddette concessioni interessavano le aree che erano state negli anni addietro oggetto di coltivazione e ciò si evince chiaramente dalla consultazione di un'aerofotogrammetria, elaborata su ripresa aerea del 1982, in cui si evidenzia già un ampio piazzale, definito "cava di pietra" a monte della ex S.S. n° 7 bis via Appia, con la presenza di manufatti ed impianti evidentemente autorizzati dal comune (**ALL. 05**):

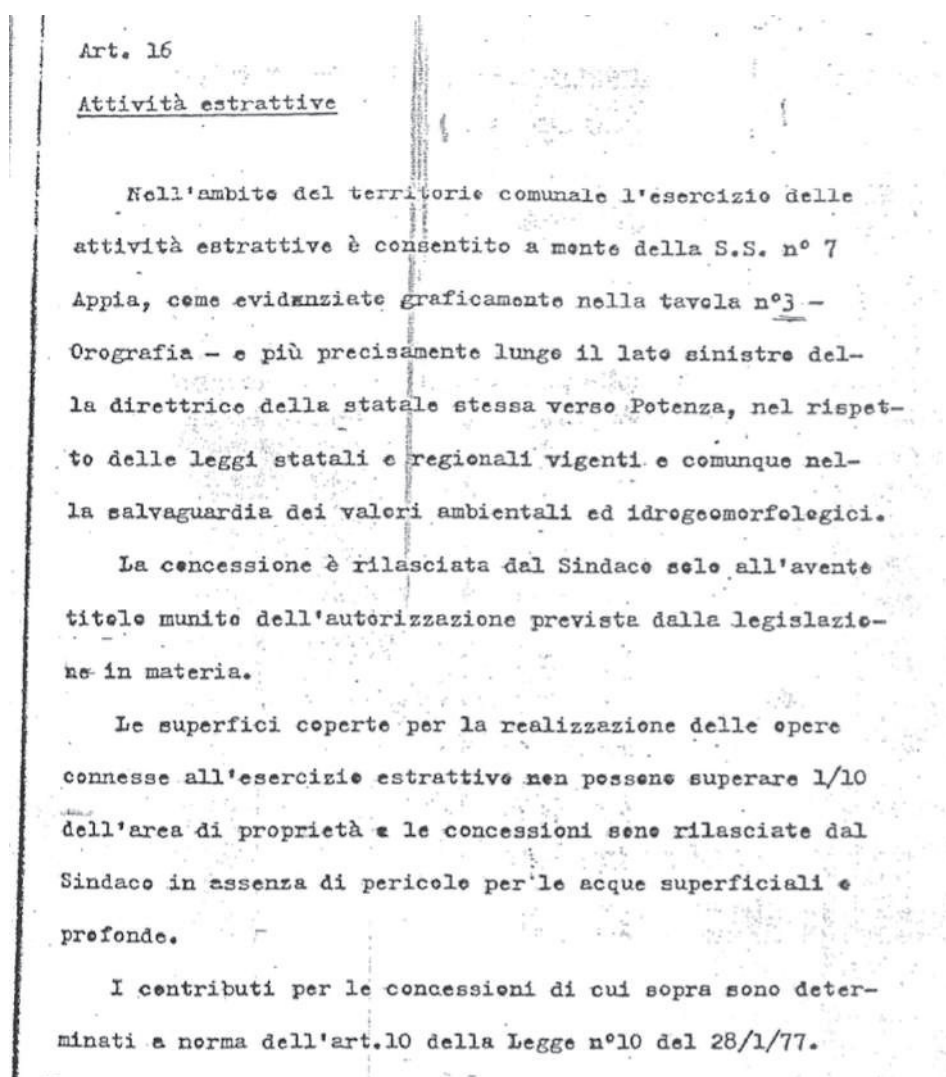


Stralcio **All. 05** – Aerofotogrammetria 1982

4.0 REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SALZA IRPINA

In questo periodo il comune di Salza Irpina si dotò dello strumento urbanistico comunale (PRG) che dettò, tra l'altro, importanti indicazioni anche per l'ambito delle attività estrattive che nel frattempo erano state demandate alla competenza regionale con la citata L.R. n° 54/85; infatti il PRG, adottato in data 28.09.1983, venne approvato con D.P.R.G. N° 16299 del 06.11.1985.

Di particolare interesse l'art. 16 delle Norme di Attuazione con il quale veniva disposto che: "...nell'ambito del territorio comunale l'esercizio delle attività estrattive è consentito a monte della S.S. n° 7 Appia...lungo il lato sinistro della direttrice statale verso Potenza, nel rispetto delle leggi statali e regionali vigenti e comunque nella salvaguardia dei valori ambientali ed idro geomorfologici. Le superfici coperte per la realizzazione delle opere connesse all'esercizio delle attività estrattive non possono superare 1/10 dell'area di proprietà e le concessioni sono rilasciate dal Sindaco in assenza di pericolo per le acque superficiali e profonde" (ALL. 06):



Stralcio All. 06 – art. 16 – NdA del PRG Comune di Salza Irpina approvato con D.P.R.G. N° 16299 del 06.11.1985

Si rileva che non si fa cenno, e d'altra parte non poteva essere diversamente, sulla collocazione degli impianti rispetto alla cosiddetta area estrattiva ma piuttosto si fa genericamente riferimento all'indice di copertura rispetto alla superficie dei terreni di proprietà dell'esercente.

5.0 QUADRO COMPLESSIVO DELLE AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE RILASCIATE DAL COMUNE DI SALZA IRPINA NELL'AREA (1988-2020)

Qualche anno dopo l'installazione dell'impianto di frantumazione del materiale calcareo, la società programmò di implementare l'attività del sito produttivo, sempre installando un impianto che utilizzasse come materia prima principale il materiale estratto in cava.

Pertanto, nel 1988 il Comune di Salza Irpina rilasciava la concessione edilizia prot. n° 1452 del 23/07/1988 per la costruzione di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi (**ALL. 07**):

COMUNE DI SALZA IRPINA
UFFICIO TECNICO

Prot. N. 1452/87 Registro costruzioni N. ///////

CONCESSIONE GRATUITA PER OPERE EDILIZIE
(Art. 9 Legge 28 gennaio 1977, n. 10)

IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data 5.6.1987
con la quale la "IRPINIA CO. BITUMI srl" con sede in Avellino
alla Via Pianodardine
chiedeva la concessione per (1) la costruzione di un impianto
per la produzione di conglomerati bituminosi;

Stralcio **All. 07** – Comune di Salsa Irpina – Concessione edilizia per impianto di conglomerato bituminoso-1987

cui seguiva l'anno successivo ulteriore concessione edilizia prot. 2000 del 22/04/1989 per la costruzione di due tettoie metalliche per il ricovero degli impianti e degli automezzi di servizio per il suddetto impianto per la produzione di conglomerato bituminoso (**ALL. 08**):

DI SALZA IRPINA
UFFICIO TECNICO

Prot. N. 2000 Registro costruzioni N. _____

CONCESSIONE GRATUITA PER OPERE EDILIZIE
(Art. 9 Legge 28 gennaio 1977, n. 10)

IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data 19/1/88
con la quale la Irpinia CO.Bitumi SRL

chiede la concessione per (1) la costruzione di due
tettoie metalliche per il ricovero degli impianti
e degli automezzi di servizio.

Stralcio All. 08 – Concessione edilizia per la costruzione di due tettoie metalliche – 1989

A tal proposito va opportunamente evidenziato che il comune di Salza Irpina, al fine di certificare l'applicazione della norma per la corretta installazione dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso nel sito, si avvale preliminarmente di pareri legali, redatti nei mesi di aprile e maggio 1988 dall'**avvocato Matarazzo (ALL. 09)** con successivo parere di recepimento da parte dell'**ing. De Sivo** nella qualità di tecnico redattore del PRG (**ALL. 09 bis**).

ut. 309
20.4.88

Ill.mo Sig. sindaco di

SALZA IRPINA

Oggetto: Istanza "Irpinia CO.BITUMI srl" rilascio concessione edilizia per la installazione di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi = Art. 16 Norme di Attuazione P.R.G. = Dubbi Interpretativi = Pare re scritto =.

1.- Il Comune di Salza Irpina ha individuato nell'ambito del proprio territorio una zona destinata ad attività estrattive, la cui disciplina è contenuta nell'art.16 delle Norme di Attuazione del P.R.G., che così testualmente recita:

""Nell'ambito del territorio comunale l'esercizio delle attività estrattive è consentito a monte della S.S. n° 7 Appia, come evidenziato graficamente nella tavola n° 3 -Orografia- e più preci-

Stralcio All. 09 – Parere Avvocato MATARAZZO sulla corretta installazione dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso – 1988

Analogamente qualche anno dopo (1995) il comune di Salza Irpina, propedeuticamente al rilascio del richiesto parere alla Prefettura di Avellino competente per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di serbatoi di olio combustibile e di bitume annessi all'impianto di produzione del conglomerato autorizzato, richiese un parere legale all'avv. **Ciro Barbaro** il quale richiamando anche i precedenti enunciati dell'avv. Matarazzo e dell'ing. De Sivo circa la compatibilità dell'installazione dell'impianto con le disposizioni delle norme del piano, attestò la legittimità della ulteriore richiesta connessa all'utilizzo dell'impianto suddetto. Seguì pertanto D.G.C. di Salza n. 161 del 29.09.1995 che esprime parere favorevole alla richiesta della Prefettura dando il via libera all'installazione delle attrezzature suddette (**ALL. 10**):

Ing. Antonio de' Sivo
80136 NAPOLI - Vico Nacelle, 46/E - P.co Snicer
Telef. 2110 03 - 25 43 77

C. F. DSV NTN 50R30 F839S

Prot. 1466
- 20.7.88

Il 19 luglio 1988

Al Sig. Sindaco del Comune
di SALZA IRPINA

OGGETTO: Interpretazione art. 16 norme di attuazione P.R.G.

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, ho letto con attenzione l'esauriente parere a voi rilasciato dall'Avv. Guido Matarazzo, esperto della materia e ne prendo atto quale interpretazione della normativa regolamentare vigente nel Comune e, segnatamente, dell'art. 16 delle norme di attuazione del P.R.G. e sua variante.

Tanto le Dovevo e colgo l'occasione per porgerle distinti saluti.

Stralcio All. 09bis – Recepimento da parte dell'ing. DE SIVO nella qualità di tecnico redattore del PRG, del parere dell' Avvocato MATARAZZO – 1988

Avv. CIRIO BARBARO - VIA TAGLIAMENTO 50 - TEL. FAX (081) 20097 - 20100 - AVELLINO

Illmo Signor
Sindaco del Comune di
Salza Irpina

Egregio Signor Sindaco,
in esecuzione dell'incarico conferitomi con delibera di G.M. n. 152 del 8.5.1995, Le invio il parere legale richiestomi.
Il problema si incentra sulla interpretazione dell'art. 16 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Salza Irpina in relazione alla richiesta prodotta dall'Irpinia Co.Bitumi s.r.l., resa al conseguimento dell'autorizzazione all'installazione di tre serbatoi di olio combustibile e di due serbatoi di bitume, da ubicarsi nell'ambito dello stabilimento industriale sito alla località Macchia di Merole.

I - Documenti allegati alla richiesta di parere.

- 1) Parere reso dall'avv. Guido Matarazzo ed acquisito dal Comune di Salza Irpina in data 20.4.1988;
- 2) parere reso dall'avv. Guido Matarazzo in data 18.5.1988;

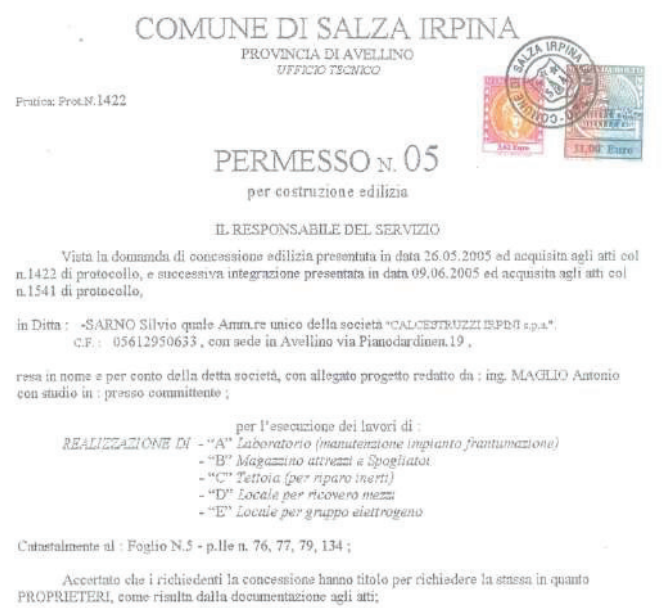


Stralcio All. 10 – Parere Avv. Ciro Barbaro propedeutico al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di serbatoi di olio combustibile e di bitume - 1995

Sulla scia di dette concessioni edilizie, anche negli anni successivi si sono susseguiti altri provvedimenti autorizzativi di natura urbanistica che il comune di Salza Irpina ha sempre rilasciato con provvedimenti motivati e nel rispetto della normativa edilizia e delle norme del PRG, senza alcun specifico riferimento alla presenza di manufatti in un'area destinata all'attività estrattiva.

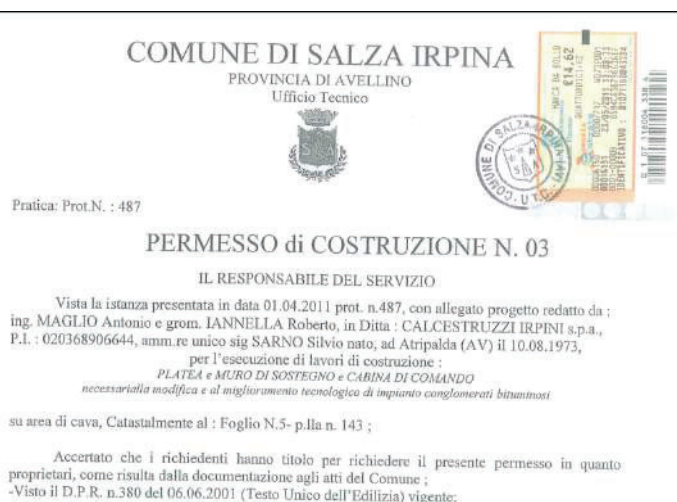
Si riportano di seguito per ulteriore completezza i provvedimenti in essere:

- Permesso di costruire n° 05 del 08.09.2005 relativo alla costruzione di Laboratorio (manutenzione impianto di frantumazione), magazzino attrezzi e spogliatoi, tettoia per riparo inerti, locale per ricovero mezzi e locale per gruppo elettrogeno (**ALL. 11**):



Stralcio All. 11 – Permesso di costruire Laboratorio magazzino attrezzi e spogliatoi, tettoia per riparo inerti – 2005

- Permesso di costruzione n° 3 del 27.05.2011 relativo alla realizzazione di opere quali una platea, un muro di sostegno ed un locale cabina necessari alla modifica e al miglioramento tecnologico dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi (**ALL. 12**):



Stralcio All. 12 – Permesso di costruire relativo alla realizzazione di opere quali una platea, un muro di sostegno ed un locale cabina – 2011

- Permesso di costruzione n° 9 del 7.09.2012 relativo alla costruzione di tettoie, corpo vasca, impianto di frantumazione materiali di cava (**ALL. 13**):

COMUNE DI SALZA IRPINA
PROVINCIA DI AVELLINO
Ufficio Tecnico



Pratica: Prot.N. : 487

PERMESSO di COSTRUZIONE N. 03

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la istanza presentata in data 01.04.2011 prot. n.487, con allegato progetto redatto da :
ing. MAGLIO Antonio e grom. IANNELLA Roberto, in Ditta : CALCESTRUZZI IRPINI s.p.a.,
P.I. : 020368906644, amm.re unico sig SARNO Silvio nato, ad Atripalda (AV) il 10.08.1973,
per l'esecuzione di lavori di costruzione :
PLATEA e MURO DI SOSTEGNO e CABINA DI COMANDO
necessaria alla modifica e al miglioramento tecnologico di impianto conglomerati bituminosi
su area di cava, Catastalmente al : Foglio N.5- p.lla n. 143 ;

Accertato che i richiedenti hanno titolo per richiedere il presente permesso in quanto
proprietari, come risulta dalla documentazione agli atti del Comune ;
-Visto il D.P.R. n.380 del 06.06.2001 (Testo Unico dell'Edilizia) vigente;

Stralcio All. 13 – Permesso di costruire relativo alla realizzazione di tettoie, corpo vasca, impianto di frantumazione materiali di cava – 2012

- Permesso di costruzione n° 8 del 15.01.2018 relativo ai lavori per la realizzazione di rampa per accesso carraio sulla S.S. 400 Ofantina bis, impianto per lavaggio ruote e impianto di pesatura (**ALL. 14**):

COMUNE DI SALZA IRPINA
PROVINCIA DI AVELLINO
UFFICIO TECNICO



Pratica: Prot.N. : 1512-2017

PERMESSO N. 8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza presentata in data 14.11.2017 prot. n.1512, in Ditta : "CALCESTRUZZI IRPINI spa" con sede in AVELLINO via Pianodardine n.19-P.I.: 02036890644, amm.re unico sig. SARNO SILVIO, nato ad Atripalda (AV) il 10.8.1973, C.F.: SRN SLV 73M10 A4890;
Visto il progetto redatto da : ing. ORRICO Ilenia C.F.: RRC LNI 90C67 A091Y, presentato in uno con la domanda,
per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di :
RAMPA per ACCESSO CARRAIO sulla S.S "OFANTINA bis" (ANAS)
IMPIANTI PER LAVAGGIO RUOTE
IMPIANTO DI PESATURA
su suolo presso il sito di cava alla località "Macchia di Merole" – in catasto al foglio n.5, particella n. 143;

Considerato che l'area, riportata in Catasto al : Foglio N.5 - part.la n. 143, per il vigente P.R.G. è urbanisticamente classificata: **Zona "E1"-boschiva**, ma di fatto risulta non boscata;
Visti il P.R.G. (Piano Regolatore) e il R.E.C. (Regolamento Edilizio Comunale) vigenti;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio che si concretizza con la firma in calce al presente atto;
Preso atto che il richiedente ha titolo per l'esecuzione dei lavori, così come previsto dall'art.11 del D.P.R. n.380/2001 e ss. mm. ii.;

Stralcio All. 14 – Permesso di costruzione rampa per accesso carraio sulla S.S. 400 Ofantina bis, impianto per lavaggio ruote e impianto di pesatura

- Permesso di Costruire n° 2 del 18.05.2020 per la realizzazione di un impianto di aspirazione e filtrazione delle macchine di frantumazione presenti nel sito di produzione (**ALL. 15**):



COMUNE DI SALZA IRPINA
PROVINCIA DI AVELLINO
Via Banda di Luccaro n.16
Tel.0825981175 – c.f. 80005550647

UFFICIO TECNICO

PRATICA EDILIZIA N°2 - ANNO 2020 **Permesso di Costruire N° 2/2020**

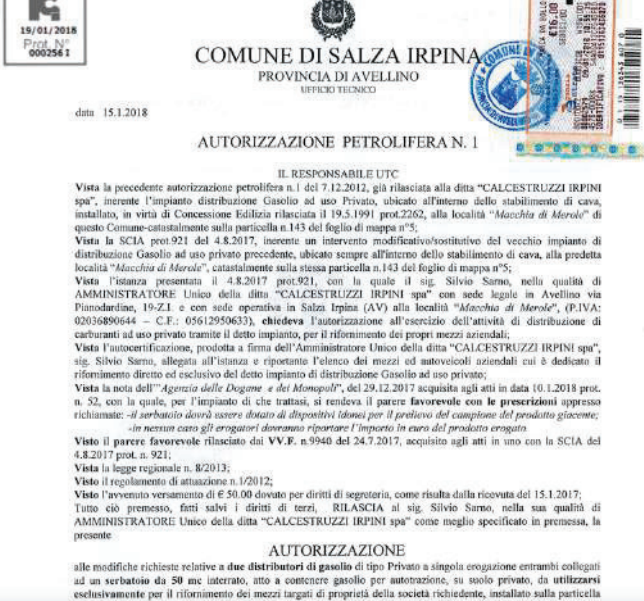
Prot. n° 1140 Data 18.5.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA

AI SENSI del comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
Vista la richiesta per il rilascio del permesso di costruire, presentata in data 31/03/2020 prot.n°581 dal Sig. MARINELLI CARMINE nato ad AVELLINO il 11/07/1970 e residente in MERCOGLIANO (AV) alla Via AMM. BIANCO, nella qualità di legale rappresentante della SOCIETA' CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A. , per la realizzazione di un impianto di aspirazione e filtrazione delle macchine di frantumazione presenti nel sito di produzione ubicato alla località Macchia di Merole del Comune di Salza Irpina ed individuato al NCEU al Fl. 5 part.lla 144 ;
Visto l'allegato progetto architettonico redatto dal tecnico incaricato: Arch. Fernando Caporaso, nato ad Mercogliano il 16/04/1971 con studio in Mercogliano (AV) , Via Acqua Micaletti n° 4, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Avellino al n° 946
Visti gli elaborati tecnici ed amministrativi ivi allegati;
Viste le leggi 17 agosto, 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765, 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio

Stralcio All. 15 – Permesso di costruire impianto di aspirazione e filtrazione delle macchine di frantumazione

Inoltre il comune di Salza ha rilasciato anche autorizzazioni petrolifere per esercitare l'attività di distribuzione carburante ad uso privato ubicato all'interno del sito in località Macchia di Merole (n° 1 del 7/12/2012 e n° 1 del 15.01.2018 (**ALL. 16**):



COMUNE DI SALZA IRPINA
PROVINCIA DI AVELLINO
UFFICIO TECNICO

AUTORIZZAZIONE PETROLIFERA N. 1

data 15.1.2018

IL RESPONSABILE UTC

Vista la precedente autorizzazione petrolifera n.1 del 7.12.2012, già rilasciata alla ditta "CALCESTRUZZI IRPINI spa", inerente l'impianto distribuzione Gasolio ad uso Privato, ubicato all'interno dello stabilimento di cava, installato, in virtù di Concessione Edilizia rilasciata il 19.5.1991 prot.2262, alla località "Macchia di Merole" di questo Comune-catastralmente sulla particella n.143 del foglio di mappa n°5;
Vista la SCIA prot.921 del 4.8.2017, inerente un intervento modificativo/sostitutivo del vecchio impianto di distribuzione Gasolio ad uso privato precedente, ubicato sempre all'interno dello stabilimento di cava, alla predetta località "Macchia di Merole", catastalmente sulla stessa particella n.143 del foglio di mappa n°5;
Vista l'istanza presentata il 4.8.2017 prot.921, con la quale il sig. Silvio Sarno, nella qualità di AMMINISTRATORE Unico della ditta "CALCESTRUZZI IRPINI spa" con sede legale in Avellino via Plimodardine, 19-Z.I. e con sede operativa in Salza Irpina (AV) alla località "Macchia di Merole", (P.IVA: 02036900644 - C.F.: 05612950633), chiedeva l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato tramite il detto impianto, per il rifornimento dei propri mezzi aziendali;
Vista l'autocertificazione, prodotta a firma dell'Amministratore Unico della ditta "CALCESTRUZZI IRPINI spa", sig. Silvio Sarno, allegata all'istanza e riportante l'elenco dei mezzi ed autoveicoli aziendali cui è dedicato il rifornimento diretto ed esclusivo del detto impianto di distribuzione Gasolio ad uso privato;
Vista la nota dell' "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli", del 29.12.2017 acquisita agli atti in data 10.1.2018 prot. n. 52, con la quale, per l'impianto di che trattasi, si rendeva il parere favorevole con le prescrizioni apprese richiamate: «il serbatoio dovrà essere dotato di dispositivi idonei per il prelievo del campione del prodotto erogato»
«in nessun caso gli erogatori dovranno riportare l'importo in euro del prodotto erogato»
Visto il parere favorevole rilasciato dal V.V.E. n.9940 del 24.7.2017, acquisito agli atti in uno con la SCIA del 4.8.2017 prot. n. 921;
Vista la legge regionale n. 8/2013;
Visto il regolamento di attuazione n. 1/2012;
Visto l'avvenuto versamento di € 50,00 dovuto per diritti di segreteria, come risulta dalla ricevuta del 15.1.2017;
 Tutto ciò premesso, fatti salvi i diritti di terzi, **RILASCI** al sig. Silvio Sarno, nella sua qualità di AMMINISTRATORE Unico della ditta "CALCESTRUZZI IRPINI spa" come meglio specificato in premessa, la presente

AUTORIZZAZIONE

alle modifiche richieste relative a due distributori di gasolio di tipo Privato a singola erogazione entrambi collegati ad un serbatoio da 50 mc interrato, atto a contenere gasolio per autotrazione, su suolo privato, da utilizzarsi esclusivamente per il rifornimento dei mezzi targati di proprietà della società richiedente, installato sulla particella n.143 del foglio di mappa n°5 e ubicato all'interno dello stabilimento di cava;

Stralcio All. 16 – Autorizzazioni petrolifere per esercitare l'attività di distribuzione carburante ad uso privato

Oltre i suddetti provvedimenti rilasciati dal comune di Salza Irpina vi sono stati altri autorizzazioni rilasciate da enti vari nell'ambito di alcune delle attività autorizzate dal comune quali **Certificati di prevenzione incendi** da parte del Corpo dei VV.FF- (2018 etc.), **autorizzazione all'accesso su S.S. Ofantina bis da parte di ANAS spa** (Disciplinare prot. 396645-P del 31.07.2017).

6.0 AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA IN REGIME AUTORIZZATORIO (L.R. N° 54/85 E S.M.I.)

Tornando all'aspetto legato alla distinzione di competenza amministrativa tra l'area di cava destinata all'attività estrattiva, così come legittimamente autorizzata ai sensi della L.R. n° 54/85 e delle Norme di Attuazione del PRAE, e l'area ubicata a valle del comparto estrattivo C16AV_01, esternamente al perimetro dello stesso, sulla quale sono installati gli impianti e le attrezzature così come autorizzate con tutti gli atti succitati del comune di Salza, vanno ripercorsi i vari passaggi che hanno portato al conseguimento da parte della Calcestruzzi irpini di varie autorizzazioni a partire dal 1991 fino al 2013.

Come detto già in premessa, a seguito del trasferimento delle funzioni relative alle attività estrattive dallo Stato alle Regioni avvenuto con il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 616 del 24 luglio 1977, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 24 luglio 1977, n. 382, decreto che ha reso effettivo il trasferimento delle competenze in materia di ricerca e attività estrattiva. la Regione Campania emanò la Legge Regionale n° 54/85 (con successive modifiche integrazioni di cui alla L.R. n° 17/95) che ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria così come indicati all'art. 2, co. 3 del R.D. 29.7.27 n. 1443,

Con detta legge si sancì di fatto il passaggio dal regime autonomo al regime autorizzatorio e di conseguenza si disciplinò l'attività di cava nel territorio regionale al fine di conseguire uno sfruttamento regolato ed un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali.

Pertanto con il D.P.G.R.C. n° 868/91 ..."(ALL. 17 a), la Calcestruzzi Irpini, su istanza richiamata del 26/6/1986, venne autorizzata all'attività estrattiva per una durata di anni venti a decorrere dal 7/7/1986.

 *Copia autografa dell'originale*
Giunta Regionale della Campania
Servizio Industria e Artigianato

28 MAR. 1991
Napoli, 6
Via Don Bosco, 4/F - Napoli
Tel. (081) 290677

Prot. n. 674 RACC. A.R.
Ufficio CAVE
Ref. nota n. _____ del _____

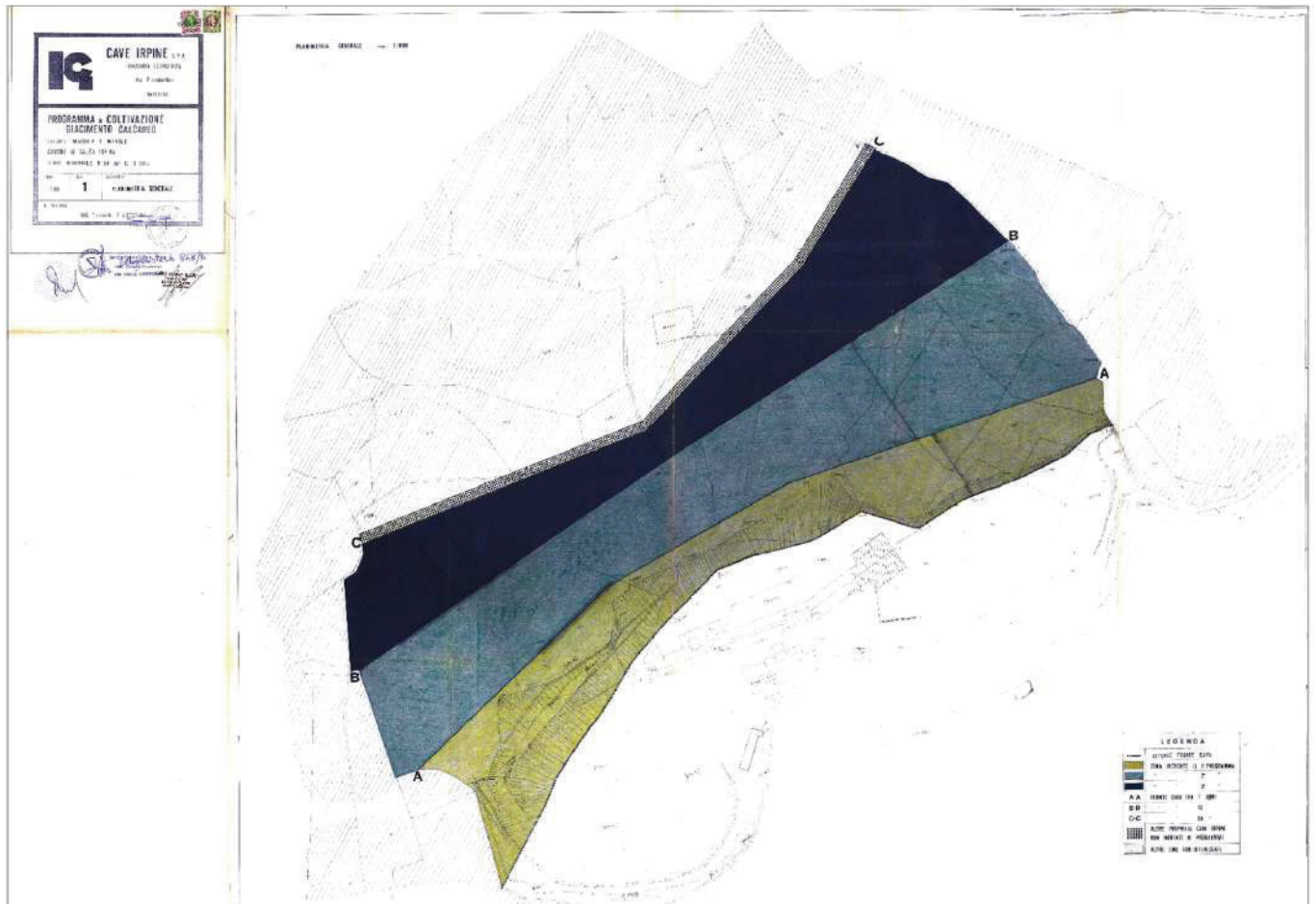
Oggetto: Cave di calcare in località "MACCHIA DI MEROLE" del Comune di Salza Irpina (AV).

Alla Società CALCESTRUZZI IRPINI s.p.a.
Via Donalbina n.56
N A P O L I

Si trasmette il D.P.G.R.C. n.868 del 13/2/1991, con allegato il progetto di coltivazione e recupero ambientale (Tav.1-3bis-4 e 5), concernente l'autorizzazione, ai sensi dell'art.36 della L.R. 13/12/85, n.54, alla prosecuzione dell'attività estrattiva della cava in oggetto specificata.

Stralcio All. 17a - D.P.G.R.C. n° 868/91

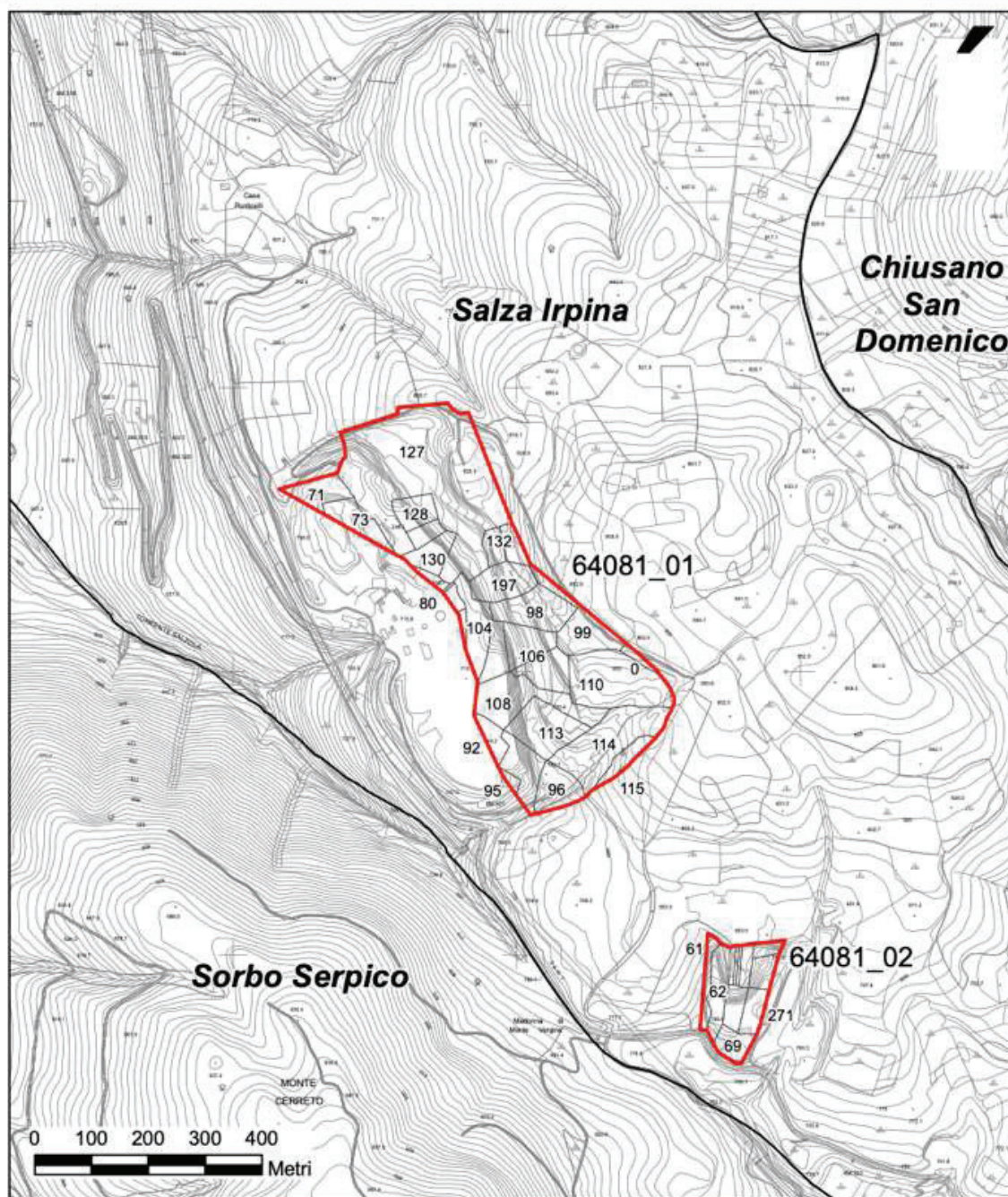
su: "....terreni di proprietà della stessa ditta riportati al NCT del comune di Salza al foglio 4, p.lle 127,128,129,130,131,132 ed al foglio 5, particelle 92,94,95,96,97,98,99,104,105,106,108,109,110,113,114,115,135 della superficie complessiva di mq 228.011 conformemente ai progetti di coltivazione e recupero ambientale allegati..."(vedi **Tav. 1 ALL. 17 b**):



Stralcio All. 17b – Tav. 1 – Planimetria generale allegata al D.P.G.R.C. n° 868/91

La perimetrazione della cava autorizzata con D.P.G.R.C. n° 868/91 è stata poi riportata nella scheda ufficiale della Regione Campania n° 64137 con la quale si individuava la cava con Cod. PRAE 64081_01, evidenziata nell'allegato: Cave n. 64081_01 e 64081_02 riportate sulla "Carta Tecnica Regionale 1/5.000"(ALL. 18):

Cave n. 64081_01 e 64081_02 riportate sulla "Carta Tecnica Regionale 1/5.000"



Stralcio All. 18 – Stralcio PRAE Campania cava Cod. PRAE 64081_01

Dall'elenco delle particelle incluse nella autorizzazione estrattiva (D.P.G.R.C. n° 868/91) diverse da quelle ove erano stati autorizzati impianti ed opere annesse, sia dalle planimetrie allegate al D.P.G.R.C. n° 868/91 (vedi All. 17b), sia dalla cartografia allegata al PRAE (All. 18), SI PUÒ TASSATIVAMENTE ESCLUDERE che l'area di cava ricomprendesse al suo interno impianti o attrezzature.

Invero all' art. 5 co. 3 della legge sulle attività estrattive della Campania, enuncia che: " *L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell'articolo 8 della presente legge nonché le strade o piste di servizio del complesso estrattivo*" ma è evidente che nel caso di specie gli impianti sono ubicati fuori il perimetro di cava, sia di quello autorizzato ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 54/85 che di quello, come vedremo successivamente, autorizzato con D.D. n. 78/2013 in attuazione delle NTA del PRAE.

Ne deriva, pertanto, che gli impianti e manufatti, allocati nel sito produttivo, erano e sono al di fuori delle aree destinate a cava, sia di quella autorizzata ai sensi dell'art. 36 della L.R. n° 54/85 sia del comparto estrattivo C16AV_01 perimetrato in attuazione delle NTA del PRAE ed autorizzato con D.D. n° 78/2013 e, pertanto, non sono assolutamente soggetti alla normativa specifica di settore.

7.0 PRAE E D.G.R. CAMPANIA DI PERIMETRAZIONE COMPARTI ESTRATTIVI

Come visto in precedenza la Regione Campania ha disciplinato, in origine, l'attività estrattiva sul proprio territorio con la L.R. n° 54 del 13/12/1985 e s.m.i. prevedendo, all'art. 2, l'adozione di un Piano Regionale delle Attività Estrattive.

Il P.R.A.E. è stato approvato con Ordinanze Commissariale n° 11 del 07/06/2006 (in BURC n. 27 del 19/06/2006) e n° 12 del 06/07/2006 (in BURC n. 37 del 14/08/2006) perseguendo varie finalità di carattere generale, quali ad esempio la regolazione dell'attività estrattiva in funzione del soddisfacimento del fabbisogno regionale, il recupero ed eventuale riuso del territorio con cessazione di ogni attività estrattiva, in un tempo determinato, in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi nonché lo sviluppo delle attività estrattive in aree specificatamente individuate.

Nelle aree suscettibili di nuove estrazioni individuate, la Giunta Regionale della Campania ha provveduto con Delibera n. 323 del 07/03/2007 a delimitare in via provvisoria i comparti estrattivi quali superfici funzionali alla salvaguardia dei valori ambientali, alla ricomposizione ambientale e riqualificazione territoriale dell'intera area interessata e ad uno sviluppo programmato degli interventi estrattivi individuando, tra le altre, intorno all'area di cava della Calcestruzzi Irpini un'area suscettibile di nuova estrazione denominata C16AV, procedendo, in via provvisoria, alla perimetrazione del comparto estrattivo C16AV_01 (**ALL. 19**):

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 marzo 2007 - Deliberazione N. 323 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - **Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) - Articoli 21 -25 - 89 - della Normativa Tecnica di Attuazione (N.T.A.) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.). Perimetrazione dei Comparti estrattivi. Allegati (A, B, C,).**

PREMESSO:

- che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, come modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, come richiamati ai sensi del 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- che l'art. 2 della L.R. 54/85, modificato dalla L.R. 17/95, prevede la adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) indicando altresì i contenuti e le procedure per l'approvazione;
- che con l'Ordinanza T.A.R. Campania – Napoli – Prima Sezione, n. 719 del 18/05/2005, l'Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Parcheggi e Sport è stato nominato quale Commissario per l'approvazione del P.R.A.E. con la facoltà, di cui si è avvalso, di poter procedere a tale incombenze anche a mezzo di proprio delegato;

Stralcio All. 19 – Delimitazione dei comparti estrattivi - Delibera n. 323 del 07/03/2007

Con successiva Delibera n. 491 del 20/03/2009 (in BURC n. 22 del 06/04/2009) si procedeva alla perimetrazione conclusiva dei comparti estrattivi nelle aree suscettibili di nuova estrazione e di riserva della Provincia di Avellino (**ALL. 20**):

DELIBERAZIONE N. 491 DEL 20 MARZO 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE – Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) - Articoli 21-25-89-delle Norme di Attuazione (N.T.A.) Perimetrazione conclusiva dei Comparti Estrattivi nella provincia di Avellino. Allegati (A e B).

PREMESSO CHE:

- la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- l'art. 2 della L.R. 54/85, modificato dall'art.1 della L.R. 17/95, prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), indicando, altresì, le procedure per la sua approvazione;
- in particolare, il comma 6 del predetto art. 2 prevede che la Giunta Regionale predisponga *"per ciascuna provincia un piano delle cave volto ad individuare le aree nelle quali potranno essere consentiti, in rapporto alla consistenza delle risorse minerarie, alla possibilità di recupero ambientale della zona ed allo studio qualitativo e quantitativo di recettività del territorio interessato, insediamenti per la coltivazione di cava"*;
- con l'Ordinanza T.A.R. Campania – Napoli – Prima Sezione, n. 719 del 18/05/2005, l'Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Parcheggi e Sport è stato nominato quale Commissario per l'approvazione del P.R.A.E. con la facoltà, di cui si è avvalso, di poter procedere a tale incombenza anche a mezzo di proprio delegato;

Stralcio All. 20 – Delimitazione definitiva comparti estrattivi Provincia Avellino

Tutte le cartografie del PRAE Campania, annesse alle delibere regionali di individuazione delle *aree di riserva, di sviluppo e di nuova estrazione*, indicavano il perimetro del comparto C16AV_01, comprendente l'area di cava autorizzata ai sensi della L.R. n° 54/85, al netto dell'area ove erano e sono ubicati gli impianti, completamente al di fuori del comparto estrattivo.

In virtù delle disposizioni transitorie e finali delle norme di cui all'art. 89, co. 15 delle NN. di A. del P.R.A.E., con D.D. n. 107/2007, la Calcestruzzi Iрпи venne autorizzata dal Genio Civile di Avellino con l'approvazione del Progetto di coltivazione e recupero ambientale di superfici in incremento nella misura massima del 20% delle superfici e volumetrie già autorizzate in precedenza con il citato D.P.G.R.C. n° 868/91 (vedi Tav. 5/A bis allegata al D.D. n. 107/2007, in cui sono ben chiare le aree in ampliamento e quelle autorizzate con D.P.G.R.C. n° 868/91.



Legenda	
	Cava autorizzata con D.P.G.R.C. n° 868 del 13/02/1991 ai sensi dell'art. 36 della L.R. n° 54/85
	Area di incremento del 20 % della superficie autorizzata, ai sensi dell'art. 89 comma 15 delle Norme di Attuazione del PRAE
	Raggruppamenti particelle catastali di proprietà
	Particelle catastali storiche
	Asse delle sezioni su area di incremento

Fig. 20 bis – Allegato n. 5/A BIS al D.D. n. 107/2007

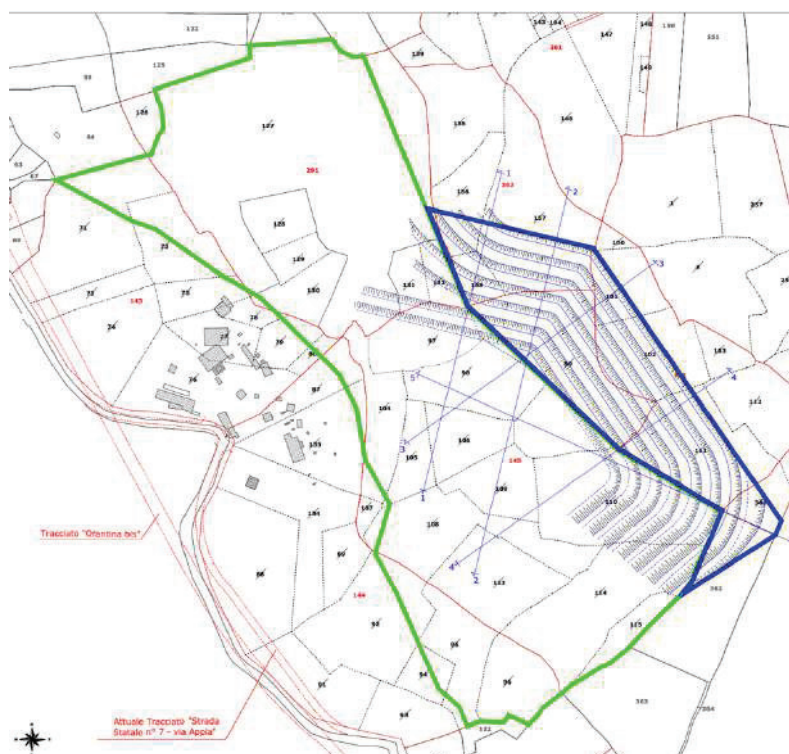


Fig. 20 ter – Rapporto tra aree in ampliamento (20%) e quelle autorizzate con D.P.G.R.C. n° 868/91

Con successivi DD.DD. nn. 118/2008 e 96/2010 veniva successivamente autorizzata la coltivazione relativa, rispettivamente, alla seconda annualità e alla terza, quarta e quinta annualità.

Successivamente, con D.D. n° 20 del 28/02/2013 venne approvato il previsto Progetto Unitario di Gestione Produttiva del Comparto (**ALL. 21**):

Decreto Dirigenziale n. 20 del 28/02/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

L.R. 54/85 E SS.MM.II. - ART. 23 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.A.E. -
COMUNE DI SALZA IRPINA - DITTA: CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A. - AMMINISTRATORE
UNICO: SIG. SILVIO SARNO - **APPROVAZIONE PROGETTO UNITARIO DI GESTIONE
PRODUTTIVA (PUG) - CODICE COMPARTO C16AV_01 -**

Stralcio All. 21 – Approvazione del Progetto Unitario di Gestione Produttiva del Comparto C16AV_01

La ditta Calcestruzzi Irpini s.p.a. veniva poi autorizzata ai sensi dell'art. 25, co. 17, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive, all'esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale del comparto estrattivo di calcare C16AV_01 in località Macchia di Merole del comune di Salza Irpina (AV) (**ALL. 22**).

Decreto Dirigenziale n. 78 del 02/08/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

L.R. 54/85 E SS. MM. E II. - ART. 25, CO. 17, DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE -COMUNE DI SALZA IRPINA -
DITTA: CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A. -AMMINISTRATORE UNICO: SIG. SILVIO SARNO -
AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA DEL COMPARTO C16AV_01 -

Stralcio All. 22 – Autorizzazione per attività estrattiva del Comparto C16AV_01

In tutti gli elaborati prodotti sia per i progetti suddetti (Piano Unitario di Gestione produttiva del comparto e Progetto definitivo del comparto) che per le Valutazioni di compatibilità ambientale espletate, [Verifica di assoggettabilità a VIA (Decreto dirigenziale n. 439 del 09 aprile 2010 – Valutazione di Impatto Ambientale - Parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto per l'autorizzazione all'incremento del 20% della superficie autorizzata della cava di calcare sita in località Macchia di Merole del Comune di Salza Irpina (AV)] VIA integrata con VI (il Settore Tutela dell'Ambiente, con Decreto Dirigenziale n. 16 del 21/01/2013 (in BURC n. 7 del 04/02/2013), l'area interessata dal progetto di coltivazione escludeva l'area dove sono attualmente ubicati gli impianti che pertanto non rientravano e non rientrano nella competenza amministrativa del Genio Civile della Campania.

8.0 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – INDAGINI PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AVELLINO

L'attività autorizzata della Calcestruzzi Irpini è stata anche interessata da vicende di natura amministrativa e penale che hanno ancor di più avvalorato la legittimità tanto del comparto estrattivo quanto delle attività espletate nel sito produttivo adiacente (Area impianti).

Infatti, a seguito di ricorsi in sede amministrativa prodotti da altri esercenti, il TAR Sa con Sentenza n° 68/2016 annullava i citati decreti dirigenziali rispettivamente di approvazione del PUG (n° 20 del 28.02.2013) e di autorizzazione alla coltivazione (n° 78 del 02.08.2013); facendo immediatamente seguito alla sentenza suddetta il Genio Civile di Avellino con nota prot. 65471 del 29.01.2016 dispose l'immediata sospensione dei lavori dell'attività estrattiva (Nota n. 65471 del 29.01.2016) consentendo però, come riportato nella successiva nota di chiarimento del 12.02.2016: *"... di poter procedere alla vendita ed all'utilizzo delle giacenze di materiale fino al suo esaurimento...ritenendo altresì che il materiale già estratto potesse essere utilizzato per tutte le attività già avviate e programmate durante la vigenza dell'autorizzazione in particolare per l'utilizzo ad usi interni nonché per onorare gli impegni commerciali ed i contratti stipulati"* (**ALL. 23**):

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
U.O.D.
Genio Civile di Avellino
Presidio di Protezione Civile

Alla ditta Calcestruzzi Irpini s.p.a.
Via Pianodardine, 19 - Avellino
direzione@pec.irpiniacalcestruzzi.it

e, p.c. Alla Prefettura di Avellino
protocollo.prefav@pec.interno.it

Al Direttore Generale per i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile
dg.08@pec.regione.campania.it

All'UOD Gestione tecnico amministrativa
delle cave, miniere, torbiere, geotermia
dg08.uod07@pec.regione.campania.it

Al Comune di Salza Irpina (AV)
anagrafe.salzaipina@asmepec.it

Al Comando Carabinieri Stazione di
Salza Irpina (AV)
tav30524@pec.carabinieri.it

Al Corpo Forestale dello Stato Comando
Provinciale di Avellino
cp.avellino@pec.corpoforestale.it



Oggetto: Comparto di calcare C16AV_01 sito alla loc. Macchia di Merole del comune di Salza Irpina - Ditta: Calcestruzzi Irpini s.p.a. - Amm.re Unico: Silvio Sarno -
Sentenza TAR Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 68 del 21/01/2016 - Risccontro nota del 11/02/2016.

Con nota p.e.c. in data 11/02/2016, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 97740, codesta ditta, riscontrando la nota di questo Genio Civile prot. n. 65471 del 29/01/2016, fatte le seguenti premesse:

- a) la Calcestruzzi Irpini, nella logica operativa adottata nell'esercizio dell'attività estrattiva, dispone di adeguate giacenze di materiale estratto e trasformato idoneo alla vendita ed all'utilizzo per usi interni e che il magazzino ad oggi disponibile è stato realizzato in vigenza

Stralcio All. 23 – Sospensione Lavori del Genio Civile di Avellino – 2016

Pertanto, nel periodo intercorso tra la sentenza del TAR e la **sentenza del Consiglio di Stato n. 3574 del 10.08.2016 (ALL. 24)** che riformò completamente la prima, **gli impianti hanno continuato normalmente le attività avendo anche la possibilità di utilizzare materiale già estratto e stoccato in vigenza dell'autorizzazione nonché, all'occorrenza, materiale acquistato altrove per la trasformazione presso l'impianto di frantumazione; quindi venivano esclusivamente inibiti i lavori riguardanti il comparto estrattivo non interrompendo l'attività degli impianti DI FATTO UBICATI ESTERNAMENTE ALL'AREA DI CAVA E SOGGETTI AD ALTRO REGIME AUTORIZZATORIO.**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2016, proposto da: Calcestruzzi Irpini s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino C.F. SNNMRA38E03H501M, Carmine Punzi C.F. PNZCMN33H20A509G, Pietro Musto C.F. MSTPTR73B08F839B, con domicilio eletto presso l'avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;

contro

Castellano Cave s.r.l., Cave Bruschi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Lentini C.F. LNTLNZ57A19H703F,

Stralcio All. 24 – Sentenza Consiglio di Stato – Agosto 2016

Parallelamente alla vicenda amministrativa veniva avviata anche **un'indagine di natura penale da parte della Procura della Repubblica di Avellino**, sempre a seguito di esposti provenienti da altri esercenti, **volta ad accertare, tra le altre cose la compatibilità urbanistica degli impianti.**

Infatti, come riporta il CTP nominato dal P.M., **Dott. Michele Pappalardo**, nella sua relazione di consulenza tecnica, tra i vari quesiti formulati ai quali il tecnico doveva accertare si leggeva: " *accerti la destinazione urbanistica delle aree sulle quali è esercitata l'attività estrattiva e se siano stati rilasciati i titoli abilitativi richiesti dalla legge per gli impianti e per le opere ivi esistenti*".

Si riporta di seguito stralcio delle conclusioni estratte dalla suddetta relazione:

" il sottoscritto riporta di seguito le normative e i regolamenti comunali in ordine cronologico:

Reggio Decreto n. 1443 del 29/07/1927;

Legge Urbanistica n. 1150 del 17/98/1942;

Piano Regolatore Generale approvato in data 06/11/1985;

Legge Regionale n. 54 del 13/12/1985 Coltivazione di cave e torbiere;

Variante al Piano Regolatore Generale approvato in data 04/05/1988;

DPR n. 380 del 06/06/2001 Testo Unico dell'Edilizia.

Il sottoscritto ha elencato anche le normative specifiche del settore della coltivazione delle cave in quanto tale normativa regolamentava anche la realizzazione dei manufatti edilizi necessari alla stessa coltivazione, come ad esempio l'art. 32 del RD 1443/1927, che regola la realizzazione delle opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia, ed in genere per

la coltivazione del giacimento e la sicurezza della miniera all'interno e all'esterno del perimetro della concessione; oppure l'art. 19 comma 2. della L.R. 54/85, per il quale il rilascio della concessione edilizia per i manufatti e gli impianti ed ogni altra opera collegata all'attività di cava è obbligatorio, purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, subordinato esclusivamente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

Inoltre, l'art. 2 comma 9 della L.R. 54/85 stabilisce che le previsioni e le destinazioni del piano regionale delle attività estrattive sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque, anche in deroga ad altre diverse destinazioni; anzi, il Comune di Salza Irpina è inadempiente in quanto non ha mai provveduto a correggere il proprio PRG entro 90 giorni dall'approvazione del piano regionale delle attività estrattive, così come previsto dal comma 10. dello stesso art. 2, anche se lo stesso comma 10. lo definisce quale coordinamento formale in quanto di fatto le aree individuate dal piano per le attività estrattive hanno già quella.

Inoltre, il sottoscritto ha eseguito dei controlli presso l'UTC di Salza Irpina ed ha verificato che per l'area oggetto di verifica sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni urbanistiche:

Nulla Osta rilasciato in data 15/05/1971;

Concessione Edilizia n. 187/1982

Concessione Edilizia n. 1004/1984

Concessione Edilizia n. 1452/1987

Concessione Edilizia n. 2000/1989

Permesso di Costruire n. 5/2005

Permesso di Costruire n. 3/2011

Permesso di Costruire n. 9/2012

Il sottoscritto di seguito illustrerà l'esame delle otto autorizzazioni descritte in precedenza, richiamando la normativa di settore ed urbanistica vigente all'epoca del rilascio delle stesse autorizzazioni."

Nella successiva disamina il Consulente Tecnico conclude, per ogni autorizzazione suddetta, che tutti i manufatti:" erano e sono conformi alla normativa urbanistica vigente" (All. 25):

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO

PROCEDIMENTO PENALE N° 1653/2016 R.G.N.R.
P. M. DOTT.SSA ANTONELLA SALVATORE

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

Torre Annunziata 18/10/2016

Il CTU
Dott. Michele Pappalardo
Ingegnere Forense

Stralcio All. 25 – CTP del Dott. Michele Pappalardo nominato dal P.M.

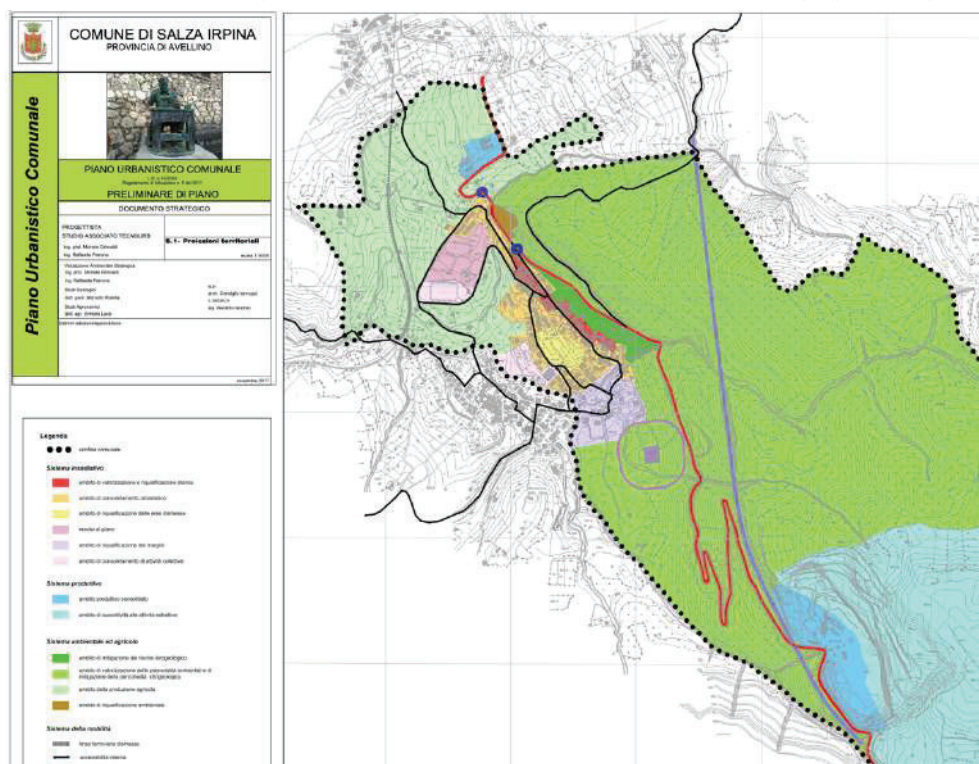
Il Procedimento penale in questione si conclude con il Decreto di archiviazione del 05.09.2018 da parte del Giudice per le indagini Preliminari, esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.

9.0 PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SALZA IRPINA

Relativamente alla pianificazione urbanistica del comune di Salza Irpina, successiva al PRG del 1985, si evidenzia come già nel 2018 l'Amministrazione comunale con D.G.C. n° 30 del 02.05.2018 approvava il preliminare di Piano, ritenendolo in linea con gli indirizzi forniti e confacente al pubblico interesse di un ordinato sviluppo del territorio ed avviare quindi il processo di pianificazione.

Detto preliminare di piano individuava, tra l'altro, nella sezione relativa alla Trasformabilità ambientale ed insediativa del territorio comunale – Proiezioni territoriali di cui alla Tavola: "Documento Strategico S.1" e nell'elaborato: "R.1 – Relazione" quanto di seguito esposto: "In una realtà come quella di Salza Irpina, nella quale la presenza di una azienda di dimensioni medio/grandi, nel settore delle attività estrattive e della produzione di conglomerati bituminosi, nonché di una attività produttiva vitivinicola (entrambe ambito produttivo consolidato) rappresentano la sola espressione di un sistema produttivo oramai non più cardine della struttura socio economica del territorio comunale, l'unica potenzialità a cui ancorare l'idea di sviluppo nel settore della produzione è esclusivamente identificabile **nella presenza di una estesa area contermina a quella in esercizio, suscettibile alla attività estrattiva, nonché alla possibilità di immaginare alternative e**

funzioni complementari a quelle dell'estrazione propriamente detta quali la trasformazione e la lavorazione dei materiali estratti (ambito di suscettività alle attività estrattive)" (ALL. 26):



Stralcio All. 26 – Preliminare di Piano - 2018

Qualche anno dopo l'amministrazione comunale, espletata la procedura di Adozione del PUC con Delibera di GC n 86 del 23/10/2020 e successivamente anche alla fase di verifica dei pareri e delle osservazioni, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 13-02-2021 (ALL. 27) :


COMUNE DI SALZA IRPINA
PROVINCIA DI AVELLINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N. 9 Delib.
Data : 13-02-2021

OGGETTO: OSSERVAZIONI PUC: VALUTAZIONI-DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 11:25 nella sede Municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco, LUIGI CELLA.

Sono, altresì, presenti i Signori:

Componenti	Carica	Presente
CELLA LUIGI	Sindaco	P
GRASSO GIANNI	Vice Sindaco	P
BARBONE MIRIAM	Assessore	P

presenti n. 3 e assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale, la Gianna Cacace che provvede alla redazione del presente verbale.

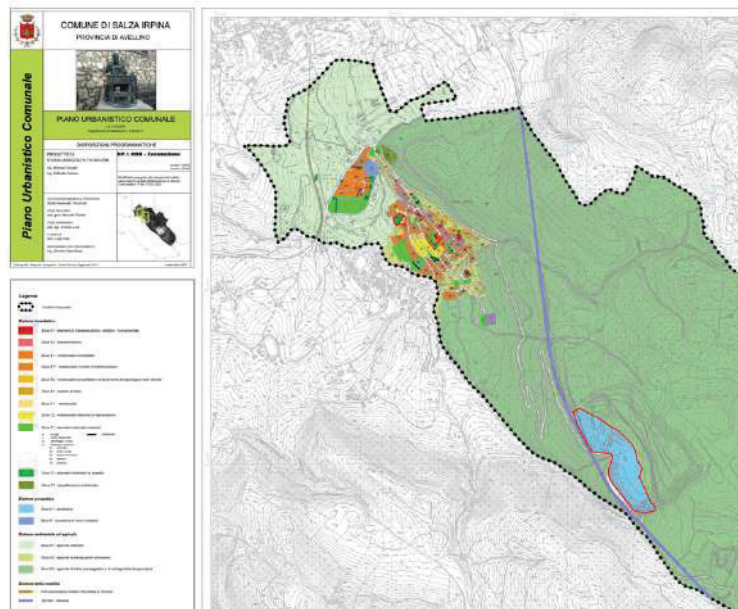
Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta, a deliberare sull'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Testo Unico 267/00 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

Stralcio All. 27 – A seguito delle “Osservazioni PUC: Valutazioni-Determinazioni” le aree contermini a quelle dell'estrazione propriamente detta sono destinate alla trasformazione e lavorazione dei materiali estratti- zona D1

con all'oggetto: " Osservazioni PUC: Valutazioni-Determinazioni" ha definito che **l'area contermina a quella estrattiva in argomento venisse classificata come zona D1** [vedi Tav. DP 1 (Disposizioni Programmatiche – OSS. Zonizzazione. - **ALL. 28**)]



*Stralcio **All. 28** – L'area contermina a quella estrattiva in argomento è classificata come zona D1*

ed in particolare che:

*"...in tale area non sarà possibile insediare attività imprenditoriali finalizzate allo stoccaggio, cicli di smaltimento o commercializzazione di rifiuti per tutti i codici CER. **In considerazione che l'area già ospita un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, la limitazione non si applica per il codice CER 17.03.02 (fresato d'asfalto) che utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo, riduce l'impatto sulla matrice ambientale evitando lo smaltimento a rifiuto, consentendo una rilevante diminuzione del consumo di risorse non rinnovabili, favorendo la sostenibilità ambientale del ciclo produttivo.** Tale concessione cessa al momento della sospensione della produttività, anche provvisoria, per qualsiasi motivo dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi presente nell'area".*

B. OSSERVAZIONI ALLA NOTA DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO U.O.D. 50-18-03 DEL 24/06/25

10.0 DENUNCIA DI ESERCIZIO (Allegati G.C. 01-02)

Con riferimento alla nota Genio Civile di Avellino U.O.D. 50-18-03 del 24/06/25 ed in particolare la rappresentazione su ortofoto AGEA 1988 sovrapposta con la cartografia catastale storica (**All. 02 G.C.**), con su riportate le aree evidenziate (con denominazione DE 27 luglio 1973)



Fig. 29 – Stralcio Allegato 02 G.C. 24/06/25

e si confronta con il perimetro di cui all'autorizzazione di agosto 1973 corrispondente alla suddetta Denuncia di esercizio presente negli archivi della Calcestruzzi Irpini, e riportata negli All. 01a, 01b (pag.4 presente relazione):



Stralcio All. 01b – Planimetria su catastale con assegno CFS, allegato ad autorizzazione apertura cava -1973

si evidenzia una notevole differenza.

Detta differenza è evidenziata dal fatto che il G.C. ha considerato le particelle, richiamate nella denuncia di esercizio, per la loro intera superficie il che determina una perimetrazione notevolmente diversa da quella dell'area riportata nella planimetria allegata all'autorizzazione del 1973.

11.0 DECRETO DIRIGENZIALE N. 868 DEL 13/03/1991 (Allegati G.C. 03-04-05-06)

L'istanza (**All. 03** del G.C.) è quella originaria del 25/06/1986 mentre nel Decreto di autorizzazione, D.P.G.R.C. n° 868/91, vengono richiamate evidentemente integrazioni intercorse prima del rilascio dell'autorizzazione avvenuta in data 13.02.1991 (con decorrenza della validità a partire dal 7/7/1986 per una durata di 20 anni), che hanno evidentemente variato la planimetria dell'area richiesta per la coltivazione.

Infatti non tutte le particelle elencate nell'istanza, risultano poi presenti nel suddetto decreto dove pertanto non sono presenti le p.lle n° 89-107-134; inoltre si evidenzia che la maggior parte di quelle ricadenti nel foglio 5 sono interessate parzialmente e non per intero come graficamente evidenziate nell'**All. 04** del GC.

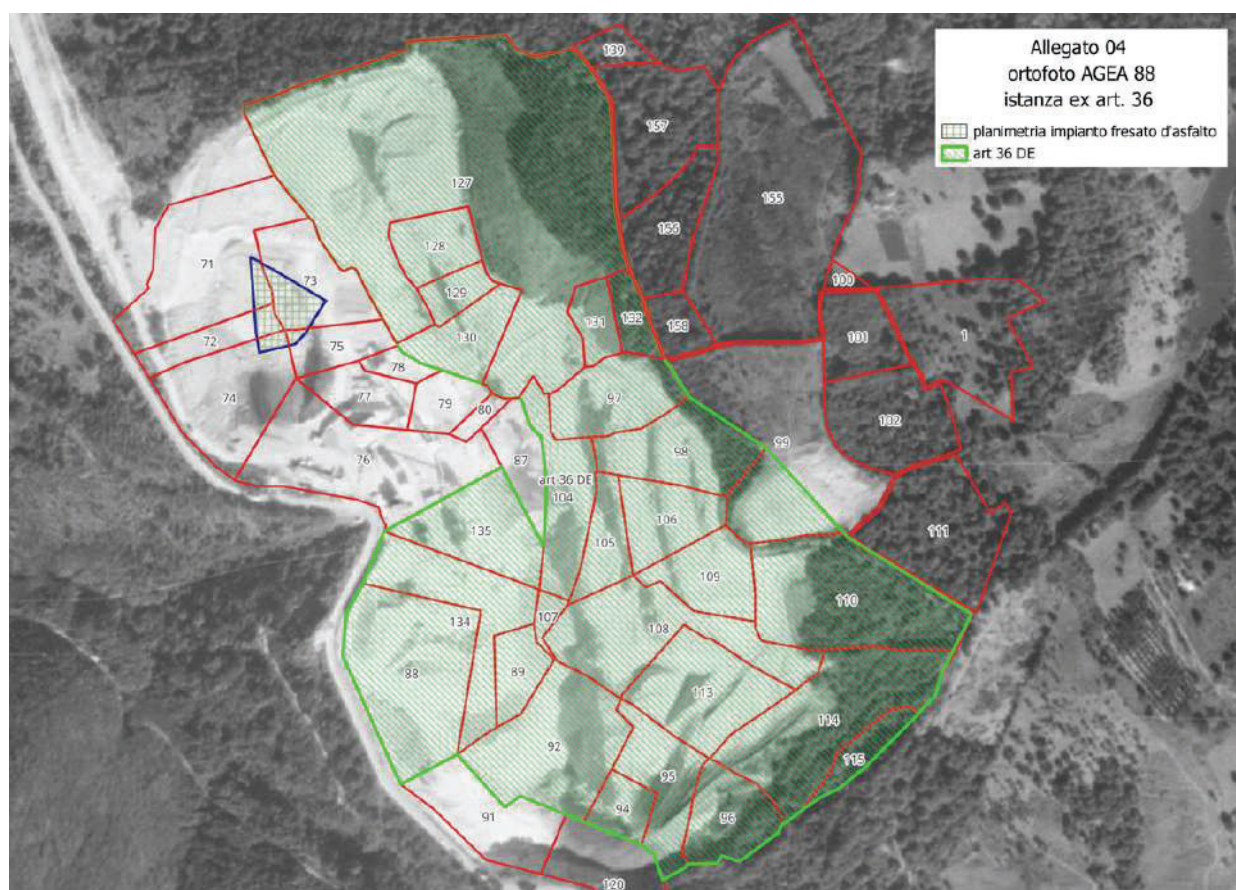


Fig. 30 – Stralcio Allegato **04** G.C. 24/06/25

Infine viene compresa anche la particella 88, assente sia nell'istanza del 1986 che nel decreto di autorizzazione.

La planimetria allegata (**All. 06** G.C.) riporta un perimetro di cava, autorizzato ai sensi del D.P.G.R.C. n° 868/91,

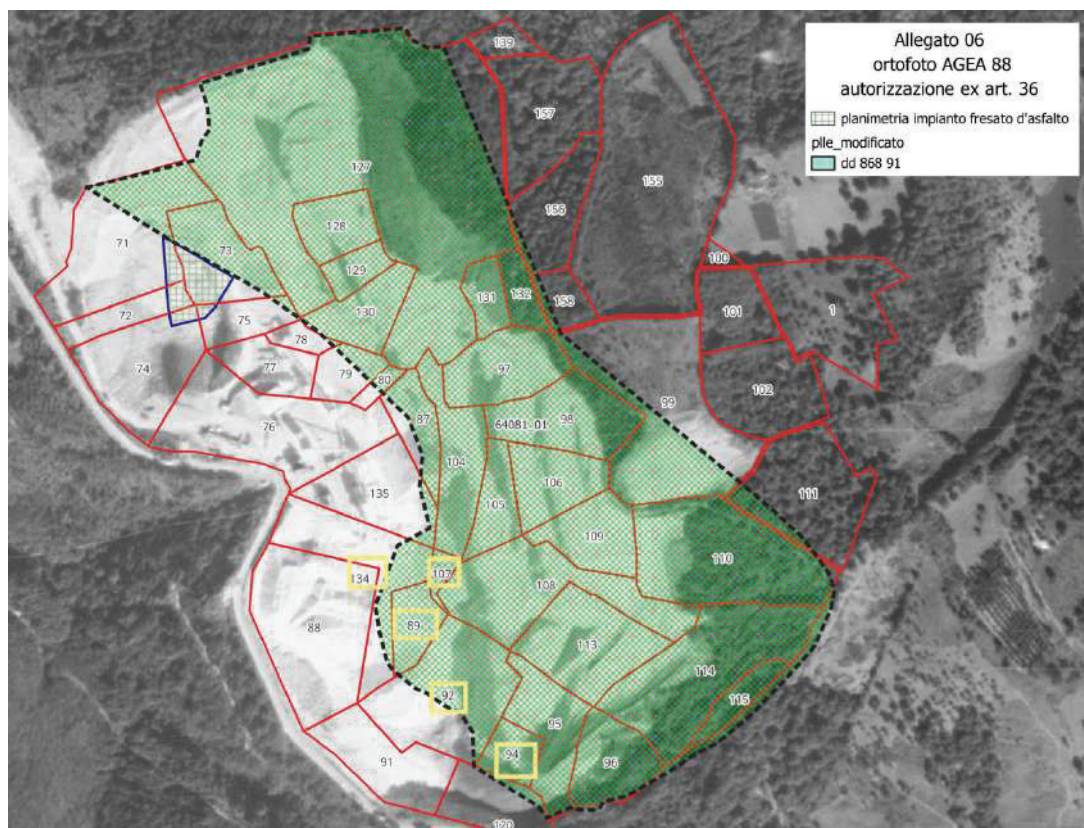
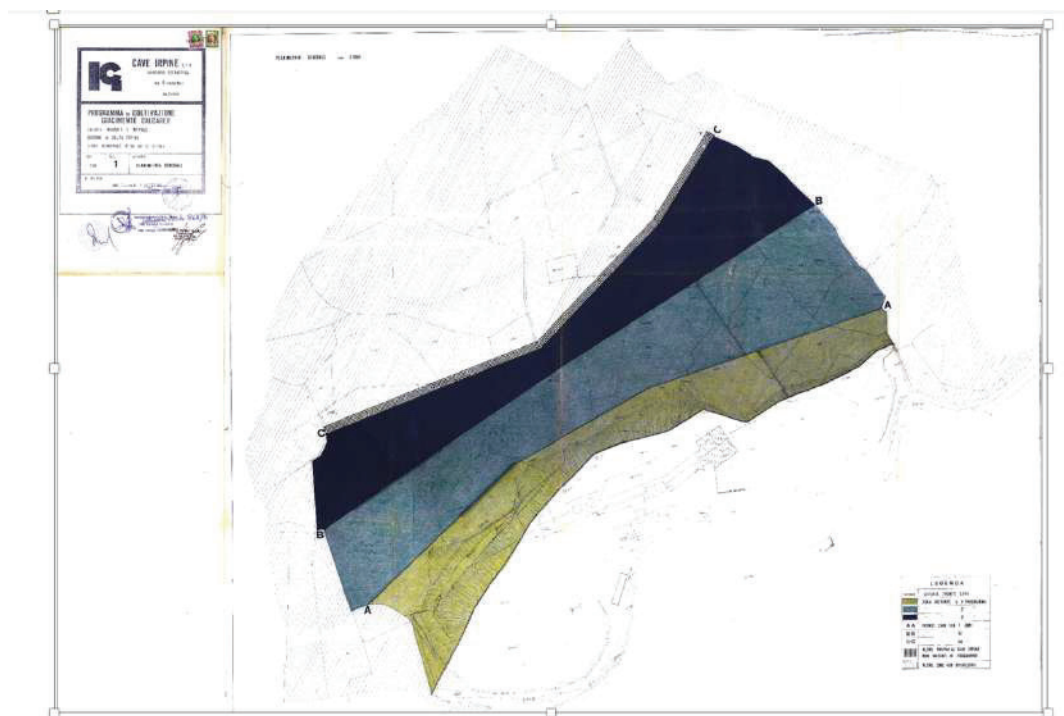


Fig. 31 – Stralcio Allegato 06 G.C. 24/06/25

diverso in più punti da quello della Tav. 1 -Planimetria generale allegata al D.P.G.R.C. n° 868/91.



Stralcio All. 17b – Tav. 1 – Planimetria generale allegata al D.P.G.R.C. n° 868/91

In particolar modo questa discrasia si evidenzia nel limite sud-ovest in prossimità delle particelle 89-107-134 (erroneamente evidenziate) e delle particelle 92-94 indicate quasi per intero ma in realtà interessate in minima parte nell'area autorizzata.

12.0 AREA A MONTE DELLA STRADA OFANTINA (Allegato G.C. 07)

Nell' Allegato 07 del G.C. (su cui si riporta erroneamente la didascalia: *Allegato 06 – Ortofoto 2023*) viene evidenziato un insieme di numerose particelle che non trovano rispondenza in alcuna cartografia ufficiale relativa sia all'area di cava autorizzata con D.P.G.R.C. n° 868/91 che all'area del comparto come perimetrato con Delibere della Giunta Regionale della Campania (323/2007 – 491/2009).

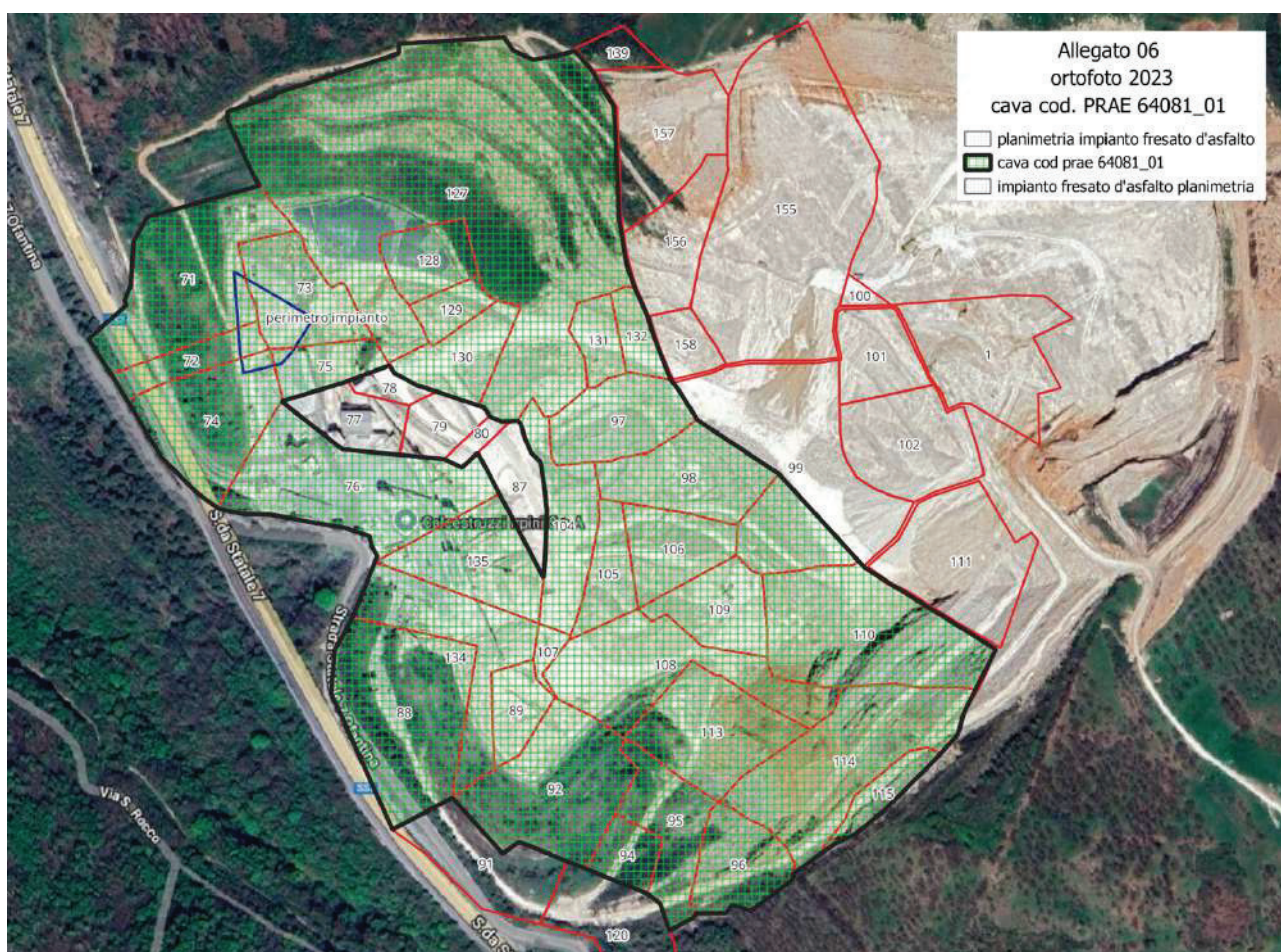


Fig. 32 – Stralcio Allegato 07 G.C. 24/06/25

Pertanto, la definizione che:” In sintesi, si osserva che tutta l'area a monte della strada Ofantina è la cava identificata con codice PRAE 64081_01 (**Allegato 07 ortofoto 2023 Google Earth**) e la planimetria allegata al PRAE rappresenta solo quella porzione dove si è autorizzata la prosecuzione dell'attività estrattiva. Sulla planimetria allegata, si osserva che parte della cava è attualmente occupata dalla strada statale Ofantina.” appare non suffragata da alcun atto ufficiale.

Inoltre, appare altrettanto arbitraria la precisazione che:” Alla luce della documentazione disponibile, delle autorizzazioni pregresse e delle rappresentazioni cartografiche e ortofotografiche allegate, si conferma che l’area in cui si intende localizzare l’impianto di fresato d’asfalto è parte integrante della cava identificata con codice PRAE 64081_01, risultando dunque sottoposta alla disciplina prevista dalla L.R. 54/1985 per le attività estrattive” poiché le particelle relative agli impianti e manufatti annessi, comprese quelle del citato “impianto di fresato d’asfalto” di fatti, non vengono mai individuate né richiamate nell’area autorizzata ai sensi dell’art. 36 della L.R. n° 54/85 e successivamente nell’area del comparto C16AV 01.

13.0 PISTA DI ARROCCAMENTO

La pista di arroccamento evidenziata nella Tav. 1.4 del progetto di coltivazione del comparto autorizzato con DD n° 82/2013, con un tratto continuo di colore verde,

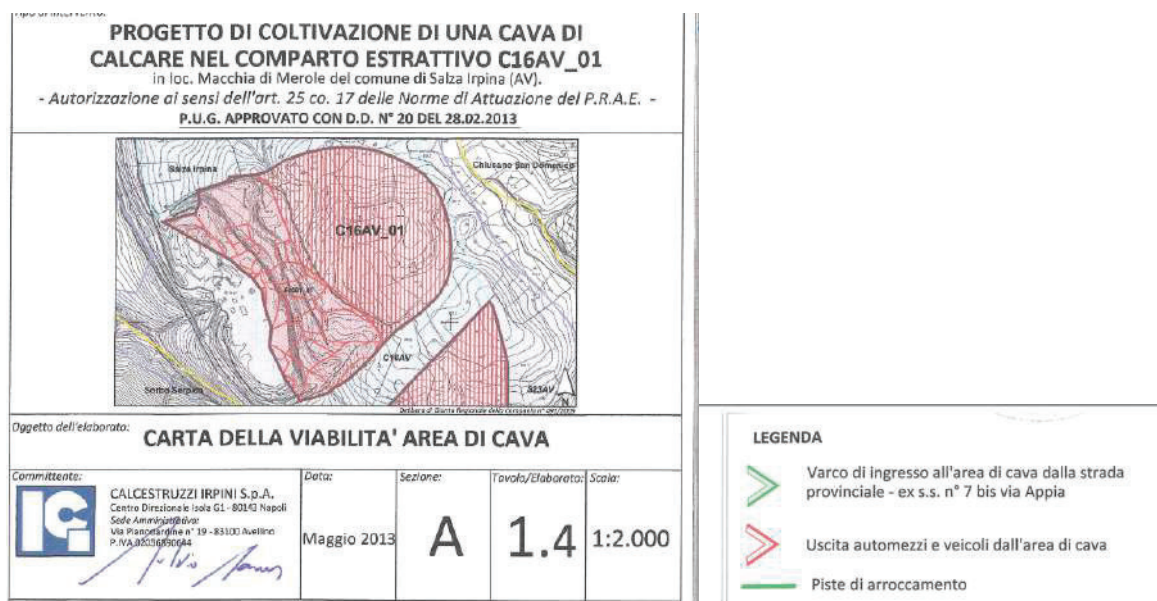


Fig. 33 – Stralcio Allegato 08 G.C. 24/06/25

sebbene prossima all'area dove è ubicato l'impianto di riciclo del fresato, non interferisce assolutamente nella maniera così come rappresentata:" evidenzia la presenza – nell'area individuata per l'impianto – di una pista di arroccamento, la quale risulta completamente ostruita dalla nuova installazione".

Infatti come si evince dalla consultazione dell' **Allegato 09 G.C.** :



Fig. 34 – Riferimento a Allegato 09 G.C. 24/06/25 (modificato)

la pista di arroccamento della viabilità di cava qui rappresentata con una linea tratteggiata blu costeggia ma non interferisce mai con il perimetro della “planimetria dell’impianto” bensì si raccorda con la pista ai piedi della duna di mascheramento inerbita sul lato nord ovest del piazzale di cava che si collega sia con il piazzale del sito che con l’uscita dal varco sull’Ofantina.

Infatti quello che erroneamente viene indicato quale “Accesso 1” nella realtà è un varco di sola uscita (autorizzato dall’ANAS spa) dall’intero sito produttivo verso la strada statale Ofantina bis, mentre l’unico varco in accesso al sito è quello rappresentato nella suddetta tavola della viabilità (Tav. 1.4) con la freccia di colore verde presente sulla S.P. ex S.S. 7 bis via Appia.

14.0 ZONA E1 BOSCHIVA

In riferimento alla certificazione contenuta nel CDU prot. 2239 del 09.08.2022, che attesta che le p.lle 143 e 144 del foglio 5 ricadono in **zona E1 boschiva** ai sensi del **PRG vigente**, è opportuno fornire un chiarimento in merito alla definizione dell'eventuale vincolo paesaggistico, sulla base di detta classificazione.

Premesso che la classificazione delle particelle in argomento deriva dall'elaborato "**Tavola delle Colture**" del PRG e **che lo stesso strumento urbanistico, per le stesse particelle in argomento, consente di fatto l'attività estrattiva ai sensi del più volte menzionato art. 16 delle Norme di Attuazione**, va subito chiarito che la classificazione di un piano urbanistico così come la classificazione catastale di una particella o la cartografia regionale sull'uso agricolo del suolo non sono probatorie per l'apposizione del vincolo paesaggistico, presupposto necessario per l'espletamento di una procedura di autorizzazione paesaggistica.

Detto principio è stato chiaramente sancito dalla **sentenza del Consiglio di Stato** relativa alla riforma della sentenza del TAR che aveva annullato i noti decreti della Regione Campania Genio Civile di Avellino di approvazione del PUG e di autorizzazione alla coltivazione della cava nel comparto C16AV 01.

Infatti, sull'argomento relativamente alla presenza di superfici boscate su tutta l'area del comparto estrattivo C16AV 01 (e di conseguenza per prossimità anche all'area del sito produttivo), si legge nel testo della sentenza: "...nessun atto assevera la sussistenza nelle aree ricomprese nel comparto C16AV 01 del vincolo paesaggistico a tutela delle superfici boscate....".

In modo ancora più specifico, **stralciando la sentenza del Consiglio di Stato**, si precisa che: "...il bosco è nozione sostanziale e "richiamata ai fini della tutela paesaggistica dall'art. 142, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 42/2004.....il vincolo paesaggistico ex lege per le aree boscate presuppone, a monte, la sussistenza in rerum natura del bosco e, a valle, in ragione della natura del vincolo, del **provvedimento certativo** adottato dall'autorità amministrativa competente che ne attesti con efficacia ex tunc l'effettiva esistenza..... il provvedimento, oltre a dover essere adottato dall'amministrazione tecnica competente, deve dare espressamente conto dei tratti biofisici individuanti l'area boscata tutelata".

Per quanto richiamato in sentenza pertanto è dirimente il "**verbale d'accertamento aree boschive del 9 maggio 2007**, atto posto a monte della perimetrazione regionale dei comparti, con il quale l'amministrazione regionale, dopo il sopralluogo effettuato dagli organi competenti – ossia nella sede propria deputata a verificare in concreto le caratteristiche naturalistiche delle aree ricomprese nel comparto in esame – ha espressamente escluso che esse fossero interessate da superfici boschive". (ALL. 29).

REGIONE CAMPANIA

A.G.C. SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

A.G.C. LL.PP. E CAVE

VERBALE DI ACCERTAMENTO AREE BOSCADE



PREMESSO che:

- Con delibera di Giunta Regionale n. 323 del 07/03/2007 sono state approvate perimetrazioni dei Comparti estrattivi in attuazione della disciplina individuata dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) per ciascun Gruppo Merceologico e per ciascuna Provincia della Regione Campania;
- Con la citata deliberazione si chiede, sulla scorta delle perimetrazioni operate, di accertare per ciascuna di essa l'esistenza di superfici boscate come definite dall'art. 14 della LR, 11/1996 e s.m. e i.;
- In data 19/03/07, il Coordinatore dell'A.G.C. - Sviluppo Attività Settore Primario, ha convocato specifica riunione a cui hanno partecipato tra gli altri i Dirigenti dei Settori Tecnico Amministrativo Provinciale dalle Foreste, i Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile e il Settore Cave allo scopo di definire intese ed uniformità di procedure;

Stralcio All. 29 – Verbale d'accertamento aree boschive del 9 maggio 2007

Detto verbale fu richiesto proprio nell'ambito della perimetrazione provvisoria dei comparti, al fine di poter procedere successivamente alla perimetrazione definitiva; infatti nella fase endoprocedimentale il settore **"SeS.I.R.C.A. - Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura"** della Regione Campania con nota n. 28287 dell'11/01/2007 comunicava al Settore Cave *"che lo studio detto "Carta della utilizzazione agricola del suolo della Campania " – Assessorato all'Agricoltura Settore SIRCA – Progetto CUAS Edizione 2004" e la relativa cartografia non hanno, né agli stessi è attribuibile, alcun carattere probatorio per i motivi in essa specificati"*.

Proprio per questo la Giunta Regionale della Campania, in sede di prima perimetrazione dei comparti estrattivi definiti con D.G.R. n° 323/2007, riportando quanto già evidenziato innanzi dal Se.S.I.R.C.A. demandava al competente Settore Cave di *"attivare ogni più utile iniziativa, d'intesa con gli altri Settori*

competenti, affinché, sulla scorta delle perimetrazioni approvate con il presente atto, si accerti per ciascuna di esse l'esistenza di superfici boscate, come definite dall'articolo 14 della L.R.11/1996 e s.m. e i".

Ad ulteriore e decisivo conforto si richiamano le note dell'organo tecnico forestale STAPF sul PUG presentato da Calcestruzzi Irpini s.p.a., che nega la sussistenza di vincoli paesaggistici sulle aree del comparto – nota prot. 917681 del 2.12.2011 (ALL. 30):



Avellino, 1° dicembre 2011

*Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Filippo Attività Settore Primario
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste
Avellino*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0917681 02/12/2011

Ritornante: Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Avellino.

Destinatari: COMUNITA' MONTANA TERMINIO CERVALTO; COMANDO PROVINCIALE...
COMANDO STAZIONE CHIUSANO SAN DOMENICO

Classifica: 11.1.17, Fascicolo: 4 del 2011



Rif.:

Allegati:

Alla Comunità Montana
Terminio Cervialto
Via Don Minzoni 21
83048 Montella (AV)

e, per conoscenza,

Al Settore 06 Provinciale del Genio Civile
Via Roma 1
83100 Avellino

Al Comando Provinciale C.F.S.
di Avellino

Al Comando Stazione del C.F.S.
di Chiusano San Domenico (AV)



Oggetto: Parere su Mutamento di destinazione d'uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale della Campania 7 maggio 1996 n. 11.
Calcestruzzi Irpini S.p.A.: lavori di prosecuzione di coltivazione di Cava e recupero ambientale.

Con nota 9564 del 22 novembre 2011 - acquisita il successivo 24 novembre al n. 891727 del Protocollo Generale - codesta Comunità ha chiesto - a questo Settore - il Parere di competenza (ai sensi dell'art. 23 della legge regionale della Campania 7 maggio 1996 n. 11), su una proposta di intervento avanzata da Calcestruzzi Irpini S.p.A. relativa a Lavori di prosecuzione della coltivazione di cava e recupero ambientale di cava di calcestruzzi (Comune di Salvo Irpini; Foglio 4 - Partenza n. 124).

Stralcio All. 30 – Note dello STAPF sul PUG presentato da Calcestruzzi Irpini s.p.a

e la nota dello stesso Settore, su istanza di parte della società, che allo stesso modo rileva che **“sul comparto C16AV_01 non esistono superfici boscate così come definite dalla normativa vigente”** – nota prot. 478542

del 13.07.2016 (**ALL. 31**):



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari Forestali
U.O.D. n.15 Servizio territoriale Provinciale di Avellino

All'avv. Sabrina Mautone Avellino

pec: sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it



Oggetto: Sopralluogo effettuato in località Macchia di Merole del Comune di Salza Irpina.
Riscontro nota pec Calcestruzzi Irpini s.p.a. del 28.6.2016 Trasmissione Verbale del 13.7.2016

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta della Calcestruzzi Irpini spa di effettuare un sopralluogo presso la località Macchia di Merole del Comune di Salza Irpina sui luoghi di cui al Comparto C16AV_01 si trasmette in allegato il verbale del sopralluogo odierno.

Stralcio All. 31 – Nota U.O.D 15 Dir. Gen. Politiche Agricole Forestali prot. 478542 del 13.07.2016

Anche la successiva **Relazione Tecnica del CTU, nominato dalla Procura della Repubblica di Avellino**, sul quesito specifico conclude che: ***“ il sottoscritto ritiene che il Settore competente all'approvazione del PUG abbia verificato, ai sensi dell'art. 7 comma 2. Delle NATC del PRAE, la presenza o meno dell'area boscata e, quindi, l'esistenza o meno del vincolo paesaggistico di area boscata, escludendolo”.***

15.0 CONCLUSIONI

La descrizione generale, in ordine cronologico, delle vicende storiche che hanno interessato sia l'area estrattiva, dall'origine e fino a quella attualmente autorizzata, che l'area produttiva ove sono installati gli impianti, è stata riportata nei paragrafi precedenti cercando di esaminare e ripercorrere tutti i vari aspetti che hanno determinato l'attuale configurazione dell'intero sito, evidenziando come le aree si siano progressivamente consolidate nelle rispettive funzioni sempre in ottemperanza di piani, strumenti urbanistici, norme e leggi vigenti.

Pertanto, in conclusione, risulta evidente che l'area contermina a quella estrattiva, dove sorgono gli impianti ed annessi manufatti, rientra amministrativamente nelle competenze del Comune di Salsa irpina,

la cui pianificazione urbanistica prevede l'opportuna destinazione, mentre l'area del comparto estrattivo C16AV_01 (comprensivo dell'area autorizzata ai sensi della L.R. n° 54/85 come già ampiamente descritto) resta di esclusiva competenza della Regione Campania (Genio Civile), il cui PRAE, con relative Delibere di Perimetrazione dei Comparti, è strumento di pianificazione sovraordinata agli strumenti urbanistici comunali.

oooooooooooooooooooo



C.A.P. 83050

COMUNE DI SALZA IRPINA

(PROVINCIA DI AVELLINO)

Via Banda di Luccaro, 16
Tel. 0825981175 – Fax 0825981175
www.comune.salzairpina.av.it

U.O.D. 50-17-05 Autorizzazione Ambientale e rifiuti Avellino
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

Calcestruzzi Irpini S.p.A.
PEC: direzione@pec.irpiniacalcestruzzi.it
alessandro.scovotto@ordingsa.it

Regione Campania – Genio Civile di Avellino (AV)
PEC: uod.501803@pec.regione.campania.it

Amministrazione Provinciale di Avellino
PEC: info@pec.provincia.avellino.it

A.R.P.A.C. - Dipartimento di Avellino
PEC: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

ASL di Avellino U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it

Comunità Montana Terminio Cervialto
PEC: cmterminiocervialto@pec.it

Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale “Calore Irpino”
PEC: protocollo@pec.enteidricocampano.it

ATO Rifiuti di Avellino
PEC: segreteria@pec.atorifiutiav.it

Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Soprintendenza Per i Beni Archeologici
PEC: sabap-sa@pec.cultura.gov.it

Parco Regionale dei Monti Picentini
PEC: parcopicentini@pec.it

Rif. Regione Campania - Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Autorizzazioni Ambientali - Unità Operativa Dirigenziale - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti AVELLINO - Nota con id. PG/296873/2025 del 13/06/2025.

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 208 - Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in agro Salza Irpina (AV) località Macchia di Merole, snc.Ditta: Calcestruzzi Irpini S.p.A.

Convocazione seconda seduta 02/07/2025 ore 10:30.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il decreto sindacale n.5 del 01/12/2022 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salza Irpina (AV), ed autorizzata ad espletare le funzioni di cui agli artt.107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare attribuita la competenza al rilascio di provvedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Premesso che con nota con id. PG/296873/2025 del 13/06/2025, acquisita al prot. com. n. del 0001948 del 17/06/2025, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 02/07/2025 alle ore 10:30, presso la sala riunioni della U.O.D.“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino” – Centro Direzionale Collina Liguorini;

Richiamata la nota recante il prot. com. n.0000174 del 22/01/2025, con la quale questo Ente ha espresso parere non favorevole in merito all'istanza in oggetto per le seguenti motivazioni:

1. l'intervento risulta non compatibile con le prescrizioni del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, in quanto le destinazioni d'uso consentite per la zona omogenea E1, come nel caso di specie, non consentono attività produttive di recupero di rifiuti inerti;
2. l'intervento non può utilizzare strutture edilizie/impianto di pesatura, insistenti in parte in area demaniale, su cui è pendente un'istanza di sdemanializzazione.

Preso atto delle integrazioni pervenute dalla ditta Calcestruzzi Irpini S.p.A., assunte al prot. dell'Ente n. 0001754 del 30/05/2025, in riferimento agli aspetti di competenza urbanistica ed edilizia;

Rilevato che, rispetto alla formulazione originaria dell'istanza, la ditta ha dichiarato:

- di non utilizzare le strutture edilizie e l'impianto di pesatura inizialmente previsti, ma di installare, nell'area di progetto, un prefabbricato per uffici e servizi e una pesa;
- di non prevedere la realizzazione di tettoie di copertura;
- di realizzare, quali uniche strutture edilizie, le vasche a servizio dell'impianto e le relative canalizzazioni, i muri con blocchi in cls ad incastro, la pavimentazione di tipo industriale e la recinzione con i relativi accessi;

Preso atto, altresì, che connota id. PG/317728/2025 del 25/06/2025 il Genio Civile di Avellino - Presidio Protezione Civile ha confermato che l'area in cui si intende localizzare l'impianto difresato

d'asfalto è parte integrante della cava identificata con codice PRAE 64081_01. Tale area risulta, pertanto, sottoposta alla disciplina della L.R. 54/1985, che non consente attività di recupero di rifiuti inerti e, in particolare, il recupero del fresato d'asfalto;

Verificato che, anche alla luce delle integrazioni pervenute dalla ditta Calcestruzzi Irpini S.p.A., permane la criticità evidenziata al punto n. 1 del parere già espresso da quest'Ente;

Tutto ciò premesso e considerato, fatti salvi e impregiudicati i diritti, ragioni ed azioni di terzi, nonché i poteri attribuiti ad altre Autorità competenti;

ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE

all'istanza di Autorizzazione Unica inerente la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in località Macchia di Merole, per la motivazione di seguito riportata:

l'intervento non è compatibile con le prescrizioni del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, approvato con D.P.G.R. n. 16299 del 06/11/1985 e successiva variante approvata con D.P.G.R. n. 5090 del 04/05/1988, in quanto le destinazioni d'uso ammesse per la zona omogenea EI, in cui ricade l'area di progetto, non consentono attività produttive di recupero di rifiuti inerti.

Salza Irpina (AV), lì (data protocollo)

Il Responsabile del Settore e del Procedimento
Arch. Emanuela Cresta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

PARERE TECNICO

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 – Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.a.- Richiesta autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in agro Salza Irpina (AV) località Macchia di Merole, snc. Convocazione Seconda seduta Conferenza di Servizi per il 02/07/2025

Con riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in agro del comune di Salza Irpina (AV) località Macchia di Merole, snc., prodotta della Società Calcestruzzi Irpini S.p.a., ed in riscontro alla convocazione di Conferenza di Servizi indetta dalla Giunta Regionale della Campania per il giorno 02/07/2025, prot. n. PG/296873/2025 del 13/06/2025, acquisita al protocollo ARPAC con n. 38305/2025 del 16/06/2025, finalizzata all'acquisizione del parere di competenza.

Effettuata l'istruttoria della documentazione relativa al procedimento in oggetto, per quanto attiene agli aspetti di competenza della scrivente Agenzia e, nello specifico, in merito alle operazioni che la società in argomento intende effettuare su rifiuti, connessi anche alle funzioni di supporto e di consulenza tecnico-scientifica, ai sensi della Legge Regionale 10/1998, in qualità di Ente Strumentale della Regione Campania,

VISTE:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 386 del 20/07/2016 come modificato dalla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019 *“Procedure per il rilascio dell’Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 e segg. del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.”;*

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito della Giunta Regionale della Campania, a firma del dott. ing. Alessandro Scovotto, in qualità di tecnico incaricato dalla ditta in argomento, e la documentazione trasmessa dalla Giunta Regionale della Campania, in allegato alla citata nota di convocazione della CdS, preliminarmente si evidenzia che:

- la richiesta prevede la gestione di rifiuti non pericolosi (EER 170302 - fresato d'asfalto) attraverso operazioni R13 (messa in riserva) e R12 (selezione e pretrattamento), come da classificazione allegato C al D.Lgs. 152/2006;
- in merito alla conformità dell'impianto alla DGRC n.8/2019 viene evidenziato che l'intera area dell'impianto sarà dotata di pavimentazione industriale impermeabile e il dimensionamento delle aree di deposito non supererà l'80% della superficie a disposizione, ed inoltre per i rifiuti stoccati in cumuli non verrà superata l'altezza di 3 metri; l'area dell'impianto risulterà munita di idoneo sistema di recinzione perimetrale e di segnaletica orizzontale che ne individua i limiti d'impianto;

- è prevista la gestione delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di un impianto di prima pioggia con separatore oli e disoleatore a coalescenza e le caratteristiche delle acque in uscita rispetteranno i parametri della Tabella 3 (corpo idrico superficiale) e, nel caso di portata nulla del corpo idrico superficiale, rispetteranno i parametri della Tabella 4 così come previste nell'Allegato V alla parte III del D.Lgs del 152/06 e s.m.i.

Tutto ciò premesso si ritiene, a salvaguardia delle matrici ambientali, che **vangano integrati/chiariti i seguenti** aspetti:

- in merito al ciclo di lavorazione, riportare nel diagramma di flusso, a valle delle operazioni R13 e R12, oltre ai rifiuti derivanti delle operazioni di trattamento, anche il recapito del rifiuto trattato (EER 170302); Implementare altresì il diagramma di flusso con le possibili percentuali di rifiuto prodotto e di rifiuto trattato rispetto al quantitativo in ingresso;
- per quanto riguarda l'individuazione delle tipologie di rifiuti prodotti, oltre a quelli derivanti dalle operazioni R12 devono essere integrati con quelli derivanti dalla manutenzione e gestione dell'impianto;
- nelle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, individuate nella "*Planimetria - LAYOUT, 04rev1 Ottobre 2024*", indicare i rispettivi codici EER, per singola area di deposito;
- indicare il percorso degli automezzi atti al trasposto dei rifiuti, in ingresso e in uscita dall'impianto, specificando nella RELAZIONE TECNICA che non andranno a sovrapporsi ad altre attività (es. estrattive);
- fermo restando che la recinzione prevista dovrà essere presente lungo tutto il perimetro dell'impianto, chiarire come verrà realizzata la barriera a verde, la quale dovrà essere mantenuta nel tempo;
- per quanto riguarda la gestione delle acque provenienti dai servizi igienici, che confluiranno in vasche settiche tipo "Imhoff", le stesse dovranno essere gestite come rifiuto, a cui va attribuito il codice EER 20 03 04 (fanghi delle fosse settiche) e avviate a smaltimento a mezzo di ditta autorizzata.

Il presente parere viene rilasciato per le specifiche competenze tecniche dell'ARPAC, fatte salve le competenze di altri Enti e di quanto regolamentato dalla vigente legislazione in materia sanitaria, di sicurezza, di edilizia, urbanistica, paesaggistica ed antincendio.

Il tecnico

Arch. Ferdinando Nacchio dell'U.O. SURC

Il Dirigente a.i. UO REMIC

dott.ssa Caterina Scarpa

Il Dirigente a.i. UO ARFI

Arch. Domenico Romeo

Il Dirigente a.i. UO SURC

Ing. Gianluca SCOPPA

Il Dirigente dell'UOC Area Territoriale

Dott. Vittorio Di RUOCCO